SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 37

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 15 febbraio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1999.

Programmazione trimestrale delle assunzioni nelle amministrazioni pubbliche a norma dell'art. 39, commi 3 e 20, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare l'art. 39, come modificato dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevede, al comma 2, l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1999, in misura non inferiore all'1,5 per cento del numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997 e, al comma 3, la determinazione, con deliberazione trimestrale del Consiglio dei Ministri, del numero delle assunzioni delle singole amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 4 marzo 1998, con il quale sono stati individuati i criteri ed i parametri per la valutazione, su basi statistiche omogenee, del numero complessivo dei dipendenti in servizio nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto, inoltre, il comma 20 del citato art. 39 della legge n. 449 del 1997, che prevede l'applicazione del disposto dei commi 2 e 3 anche agli enti pubblici non economici con organico superiore alle 200 unità;

Visto l'art. 36, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, il quale subordina l'avvio delle procedure di reclutamento, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alla previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata ai sensi del citato art. 39;

Visto l'art. 28 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato dal decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998 e 3 novembre 1998, relativi rispettivamente al primo e al secondo contingente di personale da assumere;

Considerato che con tali decreti è stato autorizzato un numero di assunzioni pari a 8.520 unità;

Considerato che altre 3.800 assunzioni sono state autorizzate espressamente dallo stesso art. 39 della citata legge n. 449 del 1997;

Ritenuto che il numero di assunzioni autorizzate per il 1998, pari a 12.320 unità, rappresenti il contingente massimo autorizzabile nell'anno ai fini del conseguimento dell'obiettivo previsto di riduzione del personale in servizio;

Considerato che il vincolo dato da tale obiettivo ha consentito di soddisfare solo parzialmente le richieste pervenute dalle amministrazioni, sulla base delle priorità e di rigorosi criteri di ripartizione percentuale;

Considerato che occorre tenere conto prioritariamente delle esigenze espressamente richiamate dall'articolo 39 della legge n. 449 del 1997 ed in particolare delle esigenze di sicurezza pubblica;

Tenuto conto altresì delle esigenze di estrema necessità ed urgenza segnalate da talune amministrazioni successivamente al citato decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1998;

Ritenuto di dover assicurare la continuità dei flussi delle assunzioni programmate e quindi di procedere a nuove autorizzazioni ad assumere, sulla base delle richieste rimaste insoddisfatte nel corso del 1998;

Considerato infine che il raggiungimento degli indici percentuali di riduzione previsti esige il controllo puntuale delle richieste di avvio delle procedure di reclutamento e il loro contenimento;

Vista in deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 1999;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

1. In attesa dei dati definitivi sul numero di personale in servizio al 31 dicembre 1998, alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità, è assegnato un contingente di assunzioni pari complessivamente a 4.547 unità, attribuito alle singole amministrazioni come da tabella 1 allegata al presente decreto.

2. Per quanto non diversamente disposto, restano ferme le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998 e 3 novembre 1998.

Art. 2.

1. Le amministrazioni, le cui procedure di reclutamento del personale siano condizionate da vincoli temporali collegati a corsi di formazione presso accademie o scuole, possono procedere all'avvio dei corsi, previa comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, del numero delle unità coinvolte. Tale numero di unità graverà comunque sul contingente autorizzato con il presente decreto o con quelli immediatamente successivi.

Art. 3.

1. In coerenza con quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre

1998 e in attuazione di quanto stabilito dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, le assunzioni di personale già dipendente di amministrazioni pubbliche con diversa qualifica si intendono autorizzate purché previamente comunicate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. In allegato ai successivi decreti sono rappresentati i dati riepilogativi delle assunzioni di personale già dipendente.

Art. 4.

1. È autorizzato l'avvio delle procedure di reclutamento elencate nella tabella 2 allegata al presente decreto, nei relativi limiti dimensionali.

Art. 5.

1. Per dare attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, provvedono entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il numero di posti di dirigente da coprire.

2. Sulla base dei dati relativi al numero di posti da coprire nonché delle determinazioni operative del ruolo unico dei dirigenti, si provvederà a determinare, per il 1999, il numero dei posti di dirigente da coprire nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, mediante le distinte procedure concorsuali previste alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 del citato art. 28.

3. In sede di prima attuazione del citato art. 28, i posti di dirigente che le amministrazioni di cui al comma 1 hanno già riservato alla selezione mediante corso-concorso presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, confluiscono nella quota da destinare all'accesso mediante le procedure di cui al comma 2, lettera *b)*, del medesimo art. 28. Gli enti pubblici non economici procedono direttamente a bandire i concorsi relativi ai posti non confluiti.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1999
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 61

TABELLA 1

AUTORIZZAZIONE AD ASSUMERE

Amministrazioni	Unità autorizzate
Affari esteri	13
Beni culturali	363
Commercio con l'estero	3
Corte dei conti	12
Difesa	25
Finanze - Dogane/Direzione AA.GG.	156
Grazia e giustizia - penit./org.ne giud./min.le/ notar.	1557
Interno - Amministrazione civile	257
Lavoro	20
Politiche agricole	9
Presidenza del Consiglio Segretariato generale/ Servizi tecnici	12
Pubblica istruzione	44
Sanità	8
Tesoro e bilancio	22
Trasporti - Motorizzazione/navigazione/aviazione civile	13
Totale	2514
Corpo dei vigili del fuoco	64
Totale	64
Interno - Pubblica sicurezza	1803
A.C.I.	25
Croce rossa	12
INAIL	50
INPDAP	76
IPSEMA	3
Totale	166
Totale assunzioni autorizzate	4547

TABELLA 2

AUTORIZZAZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI

Amministrazione	Concorso	Posti autoriz.
CNEL	Vice referendario, ottava qualifica funzionale	4
	Aiuto referendario, settima qualifica funzionale	3
Interno - Amministrazione civile	Analista di sistema	3
	Analista di procedure	1

99A1115

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Santa Cristina d'Aspromonte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Santa Cristina d'Aspromonte (Reggio Calabria) ed il sindaco nella persona della dottoressa Carmela Madaffari;

Considerato che, con atto datato 23 settembre 1998, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81,

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Santa Cristina d'Aspromonte (Reggio Calabria) è sciolto.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1999

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Santa Cristina d'Aspromonte (Reggio Calabria) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona della dott.ssa Carmela Madaffari.

Il citato amministratore, con atto del 23 settembre 1998, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi 20 giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Santa Cristina d'Aspromonte (Reggio Calabria).

Roma, 28 gennaio 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A1051

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Bugnara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Bugnara (L'Aquila), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da dodici consiglieri;

Considerato che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa delle dimissioni del sindaco e dell'impossibilità del consiglio comunale di procedere alla surroga di nove dei dodici componenti che hanno rassegnato, in tempi diversi, le proprie dimissioni;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2-*bis),* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 5, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bugnara (L'Aquila) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Franca Ferraro è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1999

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Bugnara (L'Aquila), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da nove componenti del civico consesso.

In particolare, alle dimissioni rese, in data 30 novembre 1998, da sei consiglieri hanno fatto seguito le dimissioni di altri tre componenti, presentate il successivo 10 dicembre 1998.

Le sedute del consiglio comunale, convocato in data 17 e 18 dicembre 1998, per procedere alla surroga dei consiglieri dimessisi il 30 novembre 1998 sono andate deserte, con il conseguente depauperamento dell'organo, ridottosi a soli tre componenti.

Peraltro, anche il sindaco, in data 30 novembre 1998, aveva rassegnato le dimissioni dalla carica, divenute irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione.

Il prefetto di L'Aquila, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2-*bis),* della

legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 5, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, con provvedimento n. 7262/Gab. del 22 dicembre 1998, la sospensione, con la contestuale nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bugnara (L'Aquila) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Franca Ferraro.

Roma, 25 gennaio 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A1052

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Valenzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Valenzano (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Valenzano (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Cappetta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1999

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Valenzano (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 22 dicembre 1998, da undici componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Bari, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2233/13.1/Gab. del 24 dicembre 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Valenzano (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Francesco Cappetta.

Roma, 25 gennaio 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A1053

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Zoagli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Zoagli (Genova) ed il sindaco nella persona del sig. Giovanni Cherchi;

Considerato che, in data 26 novembre 1998, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81,

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Zoagli (Genova) è sciolto.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1999

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Zoagli (Genova) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giovanni Cherchi.

Il citato amministratore, in data 26 novembre 1998, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi 20 giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Zoagli (Genova).

Roma, 25 gennaio 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A1054

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Samo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Samo (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo, dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Samo (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Fortuna è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1999

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Samo (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Reggio Calabria, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2463/98/Gab. del 16 dicembre 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Samo (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Salvatore Fortuna.

Roma, 25 gennaio 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A1055

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 11 dicembre 1998, n. **509.**

Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente la istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, concernente l'ordinamento della professione di psicologo;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'articolo 17, comma 96, lettera *b)*, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e la valutazione dei titoli da essi rilasciati;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza dell'8 aprile 1998;

Sentito il Ministero della sanità;

Sentito il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi;

Sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 26 ottobre 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. DAGL 1/1.1.4/31890/4.23.32 del 9 novembre 1998;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Titolo I

PROCEDURE DI RICONOSCIMENTO DEGLI ISTITUTI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il regolamento definisce i criteri e le procedure per il riconoscimento degli istituti i quali, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, intendono richiedere il riconoscimento per l'istituzione e l'attivazione di corsi di specializzazione in psicoterapia di durata almeno quadriennale.

2. Ai sensi del regolamento si intendono:

a) per Ministro, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) per Ministero, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

c) per Dipartimento, il Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1996, n. 522, articolo 3, comma 1, lettera *a)*, e comma 2;

d) per legge, la legge 18 febbraio 1989, n. 56;

e) per istituti di cui all'articolo 3 della legge, i soggetti pubblici e privati, quest'ultimi costituiti ed ordinati ai sensi del codice civile, aventi come finalità la istituzione di corsi di specializzazione in psicoterapia per i fini di cui alla legge stessa;

f) per commissione, la commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3;

g) per osservatorio, l'osservatorio per la valutazione del sistema universitario italiano di cui all'articolo 5, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 2.

Istanza di riconoscimento

1. Gli istituti che intendono ottenere il riconoscimento per l'attivazione di corsi di specializzazione in psicoterapia per i fini di cui all'articolo 3 della legge, rivolgono istanza al Ministero, secondo modalità a tale fine stabilite con ordinanza dal Ministero stesso. Sono consentite integrazioni dell'istanza stessa ove il procedimento di riconoscimento non sia stato nel frattempo concluso.

2. Per i fini di cui al comma 1, gli istituti presentano l'ordinamento, la documentazione relativa alla validità del proprio indirizzo metodologico e teorico-culturale ed evidenze scientifiche che dimostrino la sua efficacia, la documentazione relativa all'esistenza, per i tirocini, di convenzioni con strutture o servizi pubblici e privati accreditati, la documentazione che consenta di identificare le persone fisiche o giuridiche proprietarie o titolari dell'istituto, nonché attestano la disponibilità di qualificato personale docente e non docente e di idonee strutture e attrezzature, necessarie all'efficace svolgimento dei corsi. Il requisito relativo all'esistenza delle convenzioni predette si ritiene soddisfatto ancorché queste siano condizionate all'ottenimento del riconoscimento di cui al comma 1.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, il responsabile del procedimento trasmette contestualmente alla commissione e all'osservatorio copia della stessa e della relativa documentazione.

4. Entro i successivi novanta giorni, la commissione formula motivato parere in ordine alla corrispondenza dell'ordinamento didattico degli istituti a quello previsto agli articoli da 7 a 12 del regolamento. Entro il medesimo termine l'osservatorio formula una motivata valutazione tecnica circa la congruità delle strutture ed attrezzature e delle risorse di personale docente.

5. Il provvedimento di riconoscimento è adottato con decreto del direttore del Dipartimento, sulla base dei conformi pareri formulati dalla commissione e dall'osservatorio, entro trenta giorni dal ricevimento degli stessi.

6. Ove ricorrano particolari necessità istruttorie, i termini di cui ai commi 4 e 5 possono essere prorogati, a cura del responsabile del procedimento, per ulteriori sessanta giorni con provvedimento motivato da comunicare all'istituto istante.

7. Il provvedimento di diniego del riconoscimento idoneamente motivato, è adottato con le stesse modalità di cui al comma 5.

8. I provvedimenti di cui ai commi 5 e 7 sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Commissione tenico-consultiva

1. Con decreto del Ministro è costituita una commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere vincolante in ordine alla idoneità degli istituti per la istituzione e attivazione di corsi di specializzazione in psicoterapia.

2. La commissione è composta da non più di sedici membri scientificamente qualificati nel settore della psicoterapia: di essi cinque sono scelti dal Ministro tra esperti di specifica e comprovata qualificazione scientifica nel settore stesso; cinque tra una rosa di dieci nominativi designati dal Consiglio universitario nazionale tra docenti universitari afferenti alle aree di cui all'articolo 8, comma 3; sei tra due rose di cinque nominativi indicati rispettivamente dal Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi e dalla Federazione nazionale dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Con il decreto di cui al comma 1 è nominato il presidente.

3. La commissione dura in carica tre anni ed i singoli componenti possono essere confermati una sola volta.

4. Ai lavori della commissione partecipano, con voto consultivo, un rappresentante del Ministero ed uno del Ministero della sanità, scelti tra il personale in servizio con qualifica non inferiore a dirigente, un rappresentante del Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi e un rappresentante della Federazione nazionale dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

5. All'atto dell'insediamento la commissione adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento di funzionamento, improntato a criteri di trasparenza e di pubblicizzazione delle decisioni e delle valutazioni.

6. La commissione può organizzarsi in gruppi istruttori di lavoro e può procedere ad audizioni anche su richiesta degli istituti istanti. A tal fine si avvale di una segreteria tecnica, costituita con il decreto di cui al comma 1.

7. Su proposta del presidente ovvero di due terzi dei componenti, ai lavori della commissione possono partecipare, in relazione a specifiche questioni ed argomenti da trattare, qualificati esperti di volta in volta nominati dal presidente.

8. L'incarico di membro della commissione è incompatibile con quello di componente di organi di direzione amministrativa, consultiva, di controllo e didattica degli istituti che abbiano prodotto istanza ai sensi dell'articolo 2. I membri della commissione stessa non possono avere comunque cointeressenze negli istituti. È consentita l'assunzione di incarichi di docenza presso gli istituti stessi, fatto salvo l'obbligo da parte del componente la commissione di informarne il presidente, di astenersi dai lavori istruttori concernenti l'esame dell'istanza prodotta dall'istituto presso il quale sono stati svolti gli incarichi stessi e di astensione dalle votazioni.

9. Ai componenti la commissione, oltre al trattamento di missione ove competa, è attribuito un gettone di presenza per la partecipazione alle adunanze della commissione stessa, nella misura stabilita dal decreto interministeriale di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 4.

Effetti del riconoscimento

1. Il provvedimento di riconoscimento di cui all'articolo 2, abilita l'istituto ad istituire ed attivare, successivamente alla data della sua emanazione, corsi di specializzazione in psicoterapia nella sede indicata nel provvedimento stesso secondo il modello formativo adottato. Il provvedimento determina il numero massimo degli allievi ammessi a ciascun ciclo formativo.

2. Gli istituti riconosciuti ai sensi del comma 1 sono tenuti a costituire un comitato scientifico di tre esperti, di cui almeno un docente universitario che non insegni nell'istituto, nelle discipline indicate all'articolo 8, comma 3. Il comitato presenta ogni anno al Ministero una relazione illustrativa dell'attività scientifica e didattica svolta nell'anno immediatamente precedente e sul programma per l'anno successivo, che viene trasmessa alla commissione.

3. Ai fini dell'accertamento della permanenza dei requisiti di idoneità di cui all'articolo 2, comma 4, il Ministero dispone, anche su proposta della commissione, verifiche ispettive a campione, con cadenza almeno quadriennale, presso gli istituti.

4. Qualora vengano accertati fatti modificativi dei requisiti di idoneità, può essere adottato, previo contraddittorio con i soggetti interessati, decreto di revoca del riconoscimento, idoneamente motivato, su conforme parere della commissione. La revoca è comunque disposta in caso di interruzione o di cessazione dell'attività formativa. Il decreto di revoca è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 5.

Reiterazione dell'istanza

1. Gli istituti ai quali sia stato negato il riconoscimento possono produrre nuova istanza nella quale, in relazione al provvedimento di diniego, devono essere dedotti, a pena di inammissibilità, elementi nuovi, idoneamente motivati e documentati. Il relativo provvedimento di inammissibilità è adottato previo parere della commissione.

2. L'istanza di cui al comma 1 è corredata dalla documentazione, in duplice copia ed in carta semplice, ove non diversamente previsto da norme di legge o di regolamento, fatto salvo quanto disposto dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 6.

Accesso agli atti del procedimento

1. Ai sensi e con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo, i soggetti di cui agli articoli 7, 9 e 10 della legge stessa hanno diritto di accesso agli atti del procedimento in possesso del Ministero.

Titolo II

ORDINAMENTO DEI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 7.

Finalità dei corsi e criteri di ammissione

1. Per i fini di cui all'articolo 3 della legge i corsi attivati presso gli istituti hanno lo scopo di impartire agli allievi una formazione professionale idonea all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, individuale e di gruppo, secondo un indirizzo metodologico e teorico-culturale riconosciuto in ambito scientifico nazionale e internazionale.

2. Ai corsi possono essere ammessi i laureati in psicologia ed in medicina e chirurgia, iscritti ai rispettivi albi. I predetti laureati possono essere iscritti ai corsi purché conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei corsi stessi.

3. I competenti organi dell'istituto determinano, entro il limite di cui all'articolo 4, comma 1, il numero massimo degli allievi iscrivibili a ciascun corso, tenuto conto delle strutture didattico-formative, idonee sia quantitativamente che qualitativamente in rapporto al modello formativo adottato.

4. Le modalità ed i criteri di ammissione ai corsi sono definiti in apposito regolamento adottato dai competenti organi dell'istituto.

5. Sono consentite abbreviazioni di corso, sulla base di criteri oggettivi e definiti nel regolamento dell'istituto, per quegli studenti in possesso di idonea documentazione attestante una formazione teorica e pratica in psicoterapia acquisita, successivamente alla data di entrata in vigore della legge, presso gli istituti di cui all'articolo 14.

Art. 8.

Caratteristiche della formazione

1. I corsi di cui all'articolo 7 hanno durata almeno quadriennale.

2. Il numero delle ore annuali di insegnamento teorico e di formazione pratica è determinato in misura non inferiore a 500, di cui almeno 100 dedicate al tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza.

3. L'insegnamento teorico prevede:

a) un'ampia parte di psicologia generale, di psicologia dello sviluppo, di psicopatologia e diagnostica clinica nonché la presentazione e discussione critica dei principali indirizzi psicoterapeutici;

b) l'approfondimento specifico dell'indirizzo metodologico e teorico-culturale seguito dall'istituto.

4. La formazione pratica prevede:

a) una formazione coerente al tipo di indirizzo psicoterapeutico adottato dall'istituto; formazione che prevederà, oltre a specifici momenti formativi, la supervisione delle psicoterapie attuate dagli allievi durante l'addestramento pratico;

b) per il tirocinio di cui al comma 2, documentate esperienze in strutture e servizi pubblici e privati accreditati, al fine di verificare l'efficacia dell'indirizzo metodologico e teorico-culturale seguito dall'istituto.

Art. 9.

Formazione teorica

1. L'ordinamento didattico dell'istituto è adottato dal competente organo dell'istituto stesso in relazione al modello formativo seguito, in ossequio alle disposizioni di cui al presente titolo.

2. Gli insegnamenti impartiti durante il corso, in numero non inferiore a quindici, sono individuati dal consiglio dei docenti con riferimento alle aree disciplinari di cui all'articolo 8, comma 3.

Art. 10.

Esami

1. Il consiglio dei docenti del corso predispone un apposito libretto di formazione che consente all'allievo e al consiglio stesso il controllo delle attività svolte per sostenere gli esami annuali e finali, ivi compresa l'attività finalizzata, attraverso la promozione di una formazione personale, al conseguimento di adeguate competenze sulla conduzione della relazione interpersonale e specificatamente psicoterapeutica.

2. Il consiglio dei docenti del corso stabilisce le modalità degli esami annuali e della prova finale per il conseguimento del titolo.

Art. 11.

Docenza nei corsi

1. La formazione, gli insegnamenti teorici e la supervisione delle attività psicoterapeutiche sono affidati sia a docenti e ricercatori delle università italiane e straniere di specifica qualificazione sia a personale di specifica e documentata esperienza nel settore della psicoterapia secondo modalità e criteri stabiliti nel regolamento dell'istituto di cui all'articolo 7, comma 4.

Art. 12.

Diploma finale

1. Al termine del corso viene rilasciato all'allievo il diploma legittimante l'esercizio dell'attività psicoterapeutica, sulla base di valutazioni obiettive sia della formazione personale raggiunta, sia del livello di preparazione teorico-clinica mediante lo svolgimento di una tesi o l'esposizione argomentata di casi clinici trattati con supervisione.

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 13.

Adeguamento degli ordinamenti

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli istituti già riconosciuti per i fini di cui all'articolo 3 della legge adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni del regolamento stesso, ferma restando la facoltà degli studenti già iscritti di completare i corsi previsti dal precedente ordinamento. Il nuovo ordinamento è comunicato al Ministero dall'istituto per la verifica, da parte della commissione, della conformità dello stesso alle disposizioni di cui al titolo II.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 4.

Art. 14.

Procedimenti in corso

1. In sede di prima applicazione del regolamento, la commissione procede in via prioritaria alla valutazione delle istanze di riconoscimento già presentate al Ministero alla data di entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché delle comunicazioni di cui all'articolo 13. A tal fine, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, gli Istituti interessati, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, possono integrare e modificare l'istanza già trasmessa e la relativa documentazione per i fini di cui allo stesso articolo 2, commi 3 e 4, con le modalità previste dall'articolo 5, comma 2.

Art. 15.

Termini procedimentali

1. In sede di prima applicazione del regolamento e non oltre diciotto mesi dall'entrata in vigore del medesimo, i termini di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, sono rispettivamente stabiliti in novanta e duecentosettanta giorni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 dicembre 1998

Il Ministro: ZECCHINO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1999
Registro n. 1 Università e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 8

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alla premesse:

— I commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevedono:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— L'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) è il seguente:

«96. Con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanati sulla base di criteri di semplificazione delle procedure e di armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al comma 95, è altresì rideterminata la disciplina concernente:

a) (omissis);

b) il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e la valutazione dei titoli da essi rilasciati».

— Per il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, vedi nelle note all'art. 1.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56 (per il titolo v. nelle premesse del decreto), è il seguente:

«Art. 3. — 1. L'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

2. Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica.

3. Previo consenso del paziente, lo psicoterapeuta e il medico curante sono tenuti alla reciproca informazione».

— Si riporta il testo dei commi 1, lettera *a)*, e 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1996, n. 522 (Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica):

«1. I Dipartimenti sono così individuati:

a) Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti;

b)-c) (omissis).

2. Il Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti provvede agli adempimenti connessi alla completa attuazione dell'autonomia delle università ed alla promozione delle iniziative volte alla razionalizzazione e al miglioramento delle condizioni per l'accesso all'istruzione superiore. In particolare cura:

a) l'esame degli statuti e dei regolamenti generali di ateneo;

b) le attività inerenti agli ordinamenti didattici universitari;

c) l'adozione delle iniziative connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e degli accordi internazionali in materia di istruzione universitaria;

d) gli adempimenti connessi alle attività della facoltà di medicina e dei policlinici universitari in relazione alle prestazioni di assistenza sanitaria;

e) le attività inerenti il reclutamento e il trattamento giuridico e economico dei professori dei ricercatori universitari;

f) le iniziative per l'attuazione del diritto allo studio degli studenti universitari, compresi quelli stranieri;

g) gli adempimenti relativi alla costituzione e al funzionamento del Consiglio universitario nazionale, del Consiglio per le ricerche astronomiche e del Consiglio nazionale geofisico».

— Per il titolo della legge n. 56 del 1989 si veda nelle premesse del decreto.

— L'art. 5, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), così recita:

«23. La relazione dei nuclei di valutazione interna è trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al Consiglio universitario nazionale e alla conferenza permanente dei rettori per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttività delle attività di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario, anche ai fini della successiva assegnazione delle risorse. Tale valutazione è effettuata dall'osservatorio permanente da istituire, con decreto del Ministro, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera *f)*, della legge 9 maggio 1989, n. 168, previo parere delle competenti commissioni parlamentari. La relazione è altresì trasmessa ai comitati provinciali della pubblica amministrazione, di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203».

Nota all'art. 3:

— L'art. 13, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168 (per il titolo v. nelle premesse del decreto), così recita:

«5. Per la costituzione di gruppi di lavoro o di commissioni ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera *f)*, per collaborazioni a tempo parziale, nonché per incarichi di consulenza, studio o ricerca, il Ministro può avvalersi di altri esperti, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, secondo modalità disciplinate dal regolamento di cui allo stesso art. 12 comma 4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono annualmente determinati i compensi per gli incarichi a tempo parziale e per la partecipazione alle commissioni e ai gruppi di lavoro».

Nota all'art. 5:

— La legge 4 gennaio 1968, n. 15, prevede: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme».

Nota all'art. 6:

— Gli articoli 7, 9, 10 e 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sono i seguenti:

«Art. 7. — 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari».

«Art. 9. — 1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento».

«Art. 10. — 1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24;

b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento».

«Art. 22. — 1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

2. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione alla commissione di cui all'art. 27».

Nota all'art. 14:

— Per il titolo della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda nelle note alle premesse.

99G0072

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 1° febbraio 1999.

Riconoscimento di titolo accademico-professionale estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli «ingegneri».

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Tofone Aldo, nato il 15 agosto 1947 a Orte (Viterbo), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, l'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico «diplom-ingenieur FH» conseguito presso la Fachhochschule Frankfurt am Main il 6 ottobre 1981;

Considerato che la professione dell'ingegnere in Italia comprende attività intellettuali che il richiedente non può esercitare, né ha dimostrato di aver esercitato in Germania, sul presupposto del titolo di studio posseduto, attività equiparabile a quella propria dell'ingegnere italiano;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 6 ottobre 1998;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni previste dall'art. 6, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo, sopra indicato;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto ciò in analogia a quanto deciso in casi similari;

Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in anni uno, in analogia a quanto deciso in casi similari;

Decreta:

1. Al sig. Tofone Aldo, nato il 15 agosto 1947 a Orte (Viterbo), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo accademico-professionale «diplom-ingenieur FH», di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» e l'esercizio della professione.

2. Detto riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento oppure al superamento di una prova attitudinale.

3. La prova attitudinale, ove oggetto di scelta dell'istante, è volta ad accertare, in capo al candidato, le conoscenze di base comuni a tutti i corsi di laurea dell'area d'ingegneria.

4. Le materie individuate come sopra sono in specie: 1) tecnica delle costruzioni; 2) scienza delle costruzioni.

5. La prova di che trattasi si compone di un esame scritto e di un esame orale da svolgersi in lingua italiana:

a) l'esame scritto — formulato dalla commissione d'esame di cui al decreto ministeriale 2 giugno 1995, pubblicato nel Bollettino ufficiale di questo Ministero del 31 luglio 1995, n. 14 — consiste nella redazione di un progetto integrato assistito da una relazione tecnica concernente le materie individuate al numero 4, sopra;

b) l'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata sopra. L'indicato esame verterà altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. All'esame qui considerato il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

Ai fini dello svolgimento di detta prova, l'istante presenterà al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegandovi originale o copia autenticata del presente provvedimento.

6. Il tirocinio di adattamento, ove oggetto di scelta dell'istante, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui ai numeri 3 e 4, precedenti.

7. Il tirocinio di che trattasi ha una durata di anni uno e si svolgerà presso un ingegnere che, scelto dall'istante, si dichiari disponibile. La scelta dovrà ricadere tra gli ingegneri del luogo di residenza dell'istante che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. All'uopo, l'istante presenterà al Consiglio nazionale ingegneri domanda in carta legale allegandovi tra l'altro:

1) originale o copia autenticata dal presente provvedimento;

2) dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor.

8. Il Consiglio nazionale ingegneri vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 1° febbraio 1999

Il direttore generale: HINNA DANESI

99A0980

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 gennaio 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Varese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Varese ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio in data 12 gennaio 1999, dovuto alla partecipazione del personale in servizio ad un'assemblea sindacale indetta dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL dalle ore 8 alle ore 11;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Varese in data 12 gennaio 1999, dalle ore 8 alle ore 11.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 25 gennaio 1999

Il direttore generale: CONAC

99A1030

DECRETO 26 gennaio 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Sondrio.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Sondrio ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio in data 20 gennaio 1999, dovuto alla partecipazione del personale in servizio ad un'assemblea sindacale dalle ore 11 alle ore 14;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Sondrio in data 20 gennaio 1999, dalle ore 11 alle ore 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 26 gennaio 1999

Il direttore generale: CONAC

99A1029

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 5 febbraio 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24), con decorrenza 15 gennaio 1999 e scadenza 15 gennaio 2001, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei prestiti da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 febbraio 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 4.389 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 7 e 26 gennaio 1999, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi (CTZ-24) con decorrenza 15 gennaio 1999 e scadenza 15 gennaio 2001,

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quinta tranche di «CTZ-24», con decorrenza 15 gennaio 1999 e scadenza 15 gennaio 2001, fino all'importo massimo di 1.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 7 gennaio 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 7 gennaio 1999.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 7 gennaio 1999, entro le ore 13 del giorno 10 febbraio 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 7 gennaio 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 7 gennaio 1999, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 10 febbraio 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 febbraio 1999 al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 febbraio 1999; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2001, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 4691 (unità previsionale di base

3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 1999

Il Ministro: CIAMPI

99A1116

DECRETO 5 febbraio 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-18), con decorrenza 29 gennaio 1999 e scadenza 31 luglio 2000, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei prestiti da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 febbraio 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 4.389 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 26 gennaio 1999, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di diciotto mesi (CTZ-18) con decorrenza 29 gennaio 1999 e scadenza 31 luglio 2000;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche di «CTZ-18», con decorrenza 29 gennaio 1999 e scadenza 31 luglio 2000, fino all'importo massimo di 1.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 26 gennaio 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 26 gennaio 1999.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 26 gennaio 1999, entro le ore 13 del giorno 10 febbraio 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 26 gennaio 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 26 gennaio 1999, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 10 febbraio 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-18», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 febbraio 1999 al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 febbraio 1999; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2000, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 1999

Il Ministro: CIAMPI

99A1117

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 settembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «I.S.L.A.», in La Spezia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LA SPEZIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione in data 6 marzo 1996 che demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'emanazione di decreti dirigenziali di scioglimento delle cooperative edilizie;

Visto il verbale ispettivo dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

società cooperativa «I.S.L.A.», con sede in La Spezia, costituita con atto a rogito notaio Federici Giovanni Carlo in data 31 ottobre 1973, repertorio n. 503, registro società n. 2883, tribunale di La Spezia, B.U.S.C. n. 737/128655.

La Spezia, 29 settembre 1998

Il direttore provinciale reggente: LEGITIMO

99A1031

DECRETO 1° dicembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Jolly S.c. a r.l.», in Venezia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI VENEZIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legga 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale della ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 14 ottobre 1998;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Jolly S.c. a r.l.», con sede in Venezia, costituita per rogito notaio Guglielmo Labonia in data 12 maggio 1986, repertorio n. 15061, registro società n. 27739, tribunale di Venezia, BUSC n. 2465/221023.

Venezia, 1° dicembre 1998

Il dirigente: PISTILLO

99A1032

DECRETO 22 dicembre 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI VENEZIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto il decreto del Ministero del lavoro, in data 6 marzo 1996, con il quale la Direzione generale della cooperazione ha demandato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui si siano accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «La casa fra impiegati statali di ruolo S.c. a r.l.», con sede in Venezia, costituita per rogito notaio Antonio Candiani in data 23 gennaio 1951, repertorio n. 33003, registro società n. 6316, tribunale di Venezia, BUSC n. 831/33956;

2) società cooperativa «Abitare a Punta Sabbioni società cooperativa di abitazione S.c. a r.l.», con sede in Venezia, costituita per rogito notaio Antonio Bianchini in data 20 novembre 1987, repertorio n. 54721, registro società n. 30865, tribunale di Venezia, BUSC n. 2584.

Venezia-Mestre, 22 dicembre 1998

Il dirigente: PISTILLO

99A1033

DECRETO 30 dicembre 1998.

Modalità di accertamento e di riscossione dei contributi dovuti dagli enti cooperativi per le spese relative alle ispezioni ordinarie.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con leggi 8 maggio 1949, n. 285 e 2 aprile 1951, n. 302;

Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha sostituito l'art. 8 dell'anzidetto decreto legislativo;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1973 e sue successive modificazioni;

Visto l'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto interministeriale 13 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 22 settembre 1992, con il quale è stata affidata ai concessionari del servizio riscossione tributi la riscossione coattiva tramite ruoli dei contributi dovuti da società cooperative per spese relative alle ispezioni ordinarie;

Ritenuto necessario procedere alla determinazione delle modalità di accertamento e di riscossione del contributo anzidetto;

Sentito, ai sensi di legge, il parere della commissione centrale per le cooperative;

Decreta:

Art. 1.

All'accertamento e riscossione del contributo di cui al presente decreto, provvedono il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, per le cooperative ad esse aderenti.

Art. 2.

Il contributo dovrà essere versato entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto che determina la misura dello stesso. Per le cooperative costituite nel corso del biennio il termine di cui sopra decorre dalla data di omologazione dell'atto costitutivo.

Art. 3.

Entro il termine di cui all'art. 2 le società cooperative e loro consorzi non aderenti ad alcuna delle associazioni nazionali giuridicamente riconosciute dovranno far pervenire alle competenti direzioni provinciali del lavoro una dichiarazione, predisposta secondo lo schema fac-simile allegato al presente decreto, firmata dal legale rappresentante dell'ente e dal presidente del collegio sindacale, ove esistente, attestante i parametri riferiti al 31 dicembre precedente l'inizio del biennio sulla base dei quali è stato determinato l'importo dovuto, con allegata copia dell'attestazione di pagamento.

Non è preclusa alle associazione la facoltà di notificare il contributo.

Art. 4.

Nella determinazione del contributo tra i parametri previsti dall'art. 15 della legge n. 59/1992 prevarrà quello riferibile alla fascia più alta.

Art. 5.

Entro trenta giorni dal termine previsto dall' art. 2, le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo trasmetteranno alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'elenco degli enti cooperativi aderenti tenuti al versamento del contributo all'inizio del biennio. In detto elenco gli enti cooperativi saranno raggruppati per settore di appartenenza e, per ognuno di essi, sarà indicato il codice fiscale nonché il contributo da versare.

Art. 6.

Per mancato, ritardato o insufficiente versamento le competenti direzioni provinciali del lavoro determineranno, per le cooperative vigilate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il contributo, con l'applicazione delle penalità stabilite dall'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, sulla base dei parametri risultanti dall'ultimo documento agli atti.

Qualora entro trenta giorni dalla notifica dell'accertamento d'ufficio l'ente non avrà provveduto al pagamento, la direzione stessa provvederà all'iscrizione a ruolo. La potestà di accertamento deve essere esercitata entro cinque anni dal termine previsto dall'art. 2. Le azioni di recupero del contributo e relative penalità potranno essere attuate anche a mezzo dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 7.

Entro trenta giorni dal ricevimento della notifica di cui al precedente art. 6, l'ente cooperativo può ricorrere, avverso la misura del contributo accertato a suo carico, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, chiedendone il riesame.

Sul ricorso il Ministero decide definitivamente.

Nel caso che il contributo sia stato già versato, lo stesso Ministero disporrà anche il rimborso delle somme non dovute. La rettifica della dichiarazione di cui all'art. 3 può essere promossa d'ufficio dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Dei provvedimenti adottati sarà data comunicazione all'ente cooperativo interessato ed alla competente direzione provinciale del lavoro.

Art. 8.

Nel caso di cooperativa aderente, il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dalla notifica al Ministero del lavoro che, sentita l'associazione nazionale, stabilisce l'importo dovuto, eventualmente rettificato, dandone comunicazione sia all'ente che all'associazione interessati.

Art. 9.

I contributi di pertinenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale saranno riscossi per il tramite della sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo mediante versamento sul c/c postale n. 11854015 intestato a: «Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - contributo legge 17 febbraio 1971 n. 127 - c/o Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione - Divisione I» o mediante ruoli.

Art. 10.

Le associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, trasmetteranno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro il 30 giugno di ogni anno, una dettagliata relazione inerente all'attività ispettiva da esse esplicata nel corso dell'anno precedente.

Art. 11.

Sono abrogati il decreto dell'8 ottobre 1973 ed ogni altra disposizione incompatibile con quelle di cui sopra.

Roma, 30 dicembre 1998

p. *Il Ministro:* CARON

ALLEGATO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Provinciale del Lavoro di ____________
Servizio Politiche del Lavoro
Via ______________ Tel. __________ Fax _________

OGGETTO: Dichiarazione parametri per il calcolo del contributo dovuto per le spese relative alle ispezioni ordinarie – Biennio _________

SOCIETA' COOPERATIVA

Ragione Sociale ____

Indirizzo ____

Comune e C.A.P. ____

B.U.S.C. (ove esistente) ____

Codice fiscale ____________________ **Sezione di appartenenza** ____________

Data costituzione ______________ **Data termine** ______________

Data omologa (solo per le società costituite nel corso del biennio o nell'anno precedente) ____________

LEGALE RAPPRESENTANTE

Cognome e Nome ____

Indirizzo ______________________________ **Tel.** ____________

Comune e C.A.P. ____

Carica rivestita

Presidente	Vice Presidente	Liquidatore	Presidente del Collegio Sindacale	Altro (Specificare)
☐	☐	☐	☐	☐

DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE SOCIETARIA

A - Società cooperativa in liquidazione ordinaria ☐

A 1 - Bilancio finale di liquidazione depositato presso la C.C.I.A.A. (allegare copia recante il timbro di avvenuto deposito) SI ☐ **Data** ☐

B - Società cooperativa in liquidazione coatta amm.va (allegare copia decreto) ☐

C - Società cooperativa per la quale è stato proposto lo scioglimento d'ufficio senza liquidatore ai sensi dell'art. 2544 c.c. ☐

D - Società cooperativa nei cui confronti è stato decretato lo scioglimento d'ufficio con liquidatore ai sensi dell'art. 2544 c.c. ☐
(allegare copia decreto di nomina del liquidatore)

PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO BIENNALE ________ (*)

Riportare i dati al 31dicembre precedente l'inizio del biennio:

Fatturato ________________________________

Soci n° ________________________________

Capitale Sociale versato ________________________________

(*) Sono esonerate dalla compilazione e dal versamento:

- **le società cooperative di cui ai punti A1, B , C e D .**

Firma del Presidente del Collegio Sindacale **Firma del Legale Rappresentante**

________________________________ ________________________________

Luogo e data

____

99A1121

DECRETO 31 dicembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Lavoratori bolanesi a r.l.», in Bolano.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI LA SPEZIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione in data 6 marzo 1996 che demanda agli UPLMO l'emanazione di decreti dirigenziali di scioglimento delle cooperative edilizie;

Visto il verbale ispettivo dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

società cooperativa «Lavoratori bolanesi a r.l.», con sede nel comune di Bolano, costituita con atto a rogito notaio Gherardo Federici in data 13 dicembre 1978, repertorio n. 89943, registro imprese n. 3759, tribunale di La Spezia, BUSC n. 837/164033.

La Spezia, 31 dicembre 1998

Il capo servizio politiche del lavoro
DI STEFANO

99A1034

DECRETO 11 gennaio 1999.

Annullamento del decreto direttoriale 7 maggio 1998 concernente lo scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Omega 86», in Ostia Lido, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto direttoriale 7 maggio 1998 con il quale è stato disposto, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa di produzione e lavoro «Omega 86», con sede in Ostia Lido (Roma) ed il dott. Vincenzo Federico Sanasi D'Arpe ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 17 dicembre 1998 con la quale il suddetto commissario liquidatore ha comunicato che l'ente in questione era stato dichiarato fallito con sentenza del tribunale di Roma in data 22 febbraio 1995, reg. fallim. 56377;

Tenuto conto che le risultanze ispettive non avevano evidenziato l'esistenza di una procedura fallimentare già aperta nei confronti del sodalizio in argomento;

Ritenuto, conseguentemente, la dichiarazione di fallimento rende indispensabile provvedere all'annullamento del predetto decreto direttoriale 7 maggio 1998;

Decreta:

Il decreto direttoriale 7 maggio 1998 con cui la società cooperativa di produzione e lavoro «Omega 86», con sede in Ostia Lido (Roma), è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Vincenzo Federico Sanasi D'Arpe ne è stato nominato commissario liquidatore, è annullato.

Roma, 11 gennaio 1999

Il direttore generale: DI IORIO

99A1072

DECRETO 12 gennaio 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio bellunese zootecnico a r.l.», in Belluno, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale ispettivo della Lega nazionale cooperative e mutue 2/14 dicembre 1998 nonché le successive integrazioni dalla stessa fornite da cui si evince che la società cooperativa «Consorzio bellunese zootecnico», con sede in Belluno, si trova in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni della predetta associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decrerta:

Art. 1.

La società cooperativa «Consorzio bellunese zootecnico», con sede in Belluno, costituita in data 12 febbraio 1981 con atto a rogito del notaio Molinari di Belluno, omologato dal tribunale di Belluno con decreto 7 aprile 1981 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Paolo Malaguti, elettivamente domiciliato in Belluno, via Mezzaterra 19, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economica previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 gennaio 1999

Il Sottosegretario di Stato: CARON

99A1073

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO UNIVERSITARIO «SUOR ORSOLA BENINCASA» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 23 gennaio 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto.

IL RETTORE

Visto il vigente statuto dell'Istituto universitario «Suor Orsola Benincasa»;

Visto il testo unico delle leggi dell'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico in data 21 gennaio 1999 e dal consiglio di amministrazione in data 22 gennaio 1999, con le quali è stata disposta la modifica dello statuto vigente di questo istituto universitario;

Decreta:

Il secondo comma dell'art. 38 è abrogato.

Il secondo comma dell'art. 42 è abrogato.

Dopo l'art. 42 è inserito, con conseguente spostamento della numerazione il seguente:

Art. 43.

La dotazione organica e le modalità di reclutamento dei professori di ruolo e dei ricercatori sono stabilite, nel rispetto della legislazione vigente, da apposito regolamento emanato dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico.

L'art. 49 è sostituito dal seguente:

Art. 49.

La dotazione organica, il reclutamento, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale ausiliario e tecnico amministrativo, nonché l'ordinamento dei relativi servizi, sono disciplinati da apposito regolamento adottato dal consiglio di amministrazione, che prevederà altresì la facoltà di utilizzare personale non docente dell'ente «Suor Orsola Benincasa», assumendosene gli oneri.

L'art. 52 è abrogato.

Le tabelle *A, B* e *C,* allegate allo statuto sono abrogate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 23 gennaio 1999

Il rettore: DE SANCTIS

99A1035

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, recante: «Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 93/36/CEE e 97/52/CE», corredato delle relative note. (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 275 del 24 novembre 1998).

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1.

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, è sostituito dal seguente:

«Art. 1 *(Ambito di applicazione).* — *1.* Il presente testo unico disciplina l'affidamento, da parte di una amministrazione aggiudicatrice e nelle forme indicate dall'articolo 2, di pubbliche forniture di beni, compresi gli eventuali relativi lavori di installazione, il cui valore di stima al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, sia uguale o superiore al controvalore in unità di conto europee (ECU) di 200.000 diritti speciali di prelievo (DPS).

2. Il presente testo unico si applica anche alle forniture il cui valore di stima al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, sia uguale o superiore al controvalore in ECU di 130.000 DPS, che siano aggiudicate dalle amministrazioni di cui all'allegato 1 e, per il solo settore difesa, per quelle concernenti i prodotti indicati nell'allegato 2; per i prodotti del settore difesa non ricompresi nell'allegato 2 si applica la soglia di cui al comma 1.

3. Sono amministrazioni aggiudicatrici:

a) le amministrazioni dello Stato, con l'esclusione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per le sole forniture di sali e tabacchi, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e i loro consorzi o associazioni, gli altri enti pubblici non economici;

b) gli organismi di diritto pubblico; sono tali gli organismi, dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici; gli organismi di diritto pubblico sono elencati, in modo non esaustivo, nell'allegato 3.

4. Le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e Bolzano, nella loro rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare alle disposizioni del presente testo unico la normativa emanata nella materia, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, nonché dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Costituiscono norme di principio quelle contenute negli articoli da 2 a 21-*quater* del presente testo unico.

5. Nelle gare per l'aggiudicazione delle forniture di cui al presente testo unico le amministrazioni aggiudicatrici osservano il principio della non discriminazione tra i fornitori. Nell'atto di concessione di un'attività di servizio pubblico deve essere stabilito che il concessionario è comunque tenuto, per i contratti di pubbliche forniture da assegnarsi a terzi nell'esercizio del servizio stesso, ad osservare tale principio.

6. Il controvalore in ECU e in moneta nazionale da assumere a base per la determinazione degli importi indicati ai commi 1 e 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, ha effetto, di norma, per un biennio, decorrente dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione o dalla data eventualmente precisata in sede di pubblicazione; esso è pubblicato anche nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nei quindici giorni successivi alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.».

Art. 2.

1. La lettera *c)* dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, è sostituita dalla seguente:

«*c)* quando si tratta di contratti che presentano carattere di regolarità o che sono destinati ad essere rinnovati nel corso di un periodo determinato:

1) deve essere preso come base per l'applicazione di tali limiti il valore reale complessivo dei contratti analoghi conclusi nel corso dei dodici mesi o dell'esercizio precedenti, corretto, se possibile, tenendo conto delle modifiche in termini di quantità o di valore prevedibili con riguardo ai dodici mesi successivi al contratto iniziale;

2) in alternativa, se l'esercizio è superiore a dodici mesi, può farsi riferimento al costo stimato complessivo dei contratti aggiudicati nei dodici mesi successivi alla prima esecuzione contrattuale nel corso dell'esercizio stesso;

3) le modalità di valutazione dei contratti non possono essere utilizzate per sottrarle all'applicazione del presente testo unico;».

Art. 3.

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Forniture escluse).* — *1.* Sono escluse dall'applicazione del presente testo unico:

a) le forniture da assegnarsi nei settori e con le modalità di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;

b) le forniture di cui all'articolo 8, comma 1, lettere *b), c)* ed *f),* del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;

c) le forniture dichiarate segrete o la cui esecuzione richiede misure speciali di sicurezza, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato;

d) le forniture regolate da norme procedurali diverse e da aggiudicarsi:

1) in base ad un accordo internazionale concluso, in conformità con il Trattato, con uno o più Paesi terzi e riguardante forniture destinate alla realizzazione o all'utilizzazione in comune di un'opera da parte degli Stati firmatari; tale accordo è comunicato alla Commissione delle Comunità europee a cura del Ministero degli affari esteri;

2) ad imprese di uno Stato membro o di un Paese terzo in base ad un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza;

3) in base alla particolare procedura di un'organizzazione internazionale;

e) le forniture riguardanti, nel settore della difesa, la fabbricazione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico di cui all'elenco deliberato dal Consiglio delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 223, pararafo 2, del Trattato; tale esclusione non riguarda i prodotti che non sono destinati a fini specificamente militari.».

Art. 4.

1. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, sono sostituiti dai seguenti:

«*1.* Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 1, comma 3, comunicano, non appena possibile dopo l'inizio dell'esercizio finanziario, con un bando di gara indicativo, conforme all'allegato 4, lettera *D,* il totale delle forniture, per settore di prodotti, il cui valore di stima, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 1 e 3, è pari o superiore a 750.000 ECU e che esse intendono aggiudicare nel corso dei dodici mesi successivi; i settori di prodotti sono definiti dalle amministrazioni aggiudicatrici con riferimento alle voci della nomenclatura "classificazione dei prodotti associati alle attività (C.P.A.)" di cui al regolamento CEE n. 3696/93 del Consiglio del 29 ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 342 del 31 dicembre 1993 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie Comunità europee - 24 febbraio 1994, n. 16, ferma, comunque, l'osservanza di successive modifiche o integrazioni del regolamento stesso. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana le modalità di riferimento da fare, nei bandi di gara, a particolari voci della nomenclatura in conformità con quanto eventualmente stabilito in proposito dalla Commissione delle Comunità europee.

2. Le amministrazioni che intendono aggiudicare una pubblica fornitura mediante le procedure aperte o ristrette di cui all'articolo 9, comma 1, lettere *a), b)* o *c),* o negoziate di cui al medesimo articolo 9, comma 3, manifestano tale intenzione con un bando di gara.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno aggiudicato una fornitura ne comunicano il risultato con apposito avviso conforme all'allegato 4, lettera *E.*

Possono essere omesse le informazioni:

a) che siano di ostacolo all'applicazione di norme di legge;

b) che siano contrarie al pubblico interesse;

c) che siano lesive di interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private;

d) che pregiudichino la concorrenza tra fornitori.

4. I bandi e gli avvisi sono inviati il più rapidamente possibile all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 7, comma 8, i bandi di gara sono inviati per telescritto, telegramma o telecopia.».

2. I commi 9 e 10 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, sono sostituiti dai seguenti:

«*9.* Le spese di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee sono a carico delle Comunità; la lunghezza del testo non può essere superiore a una pagina della Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, ossia circa seicentocinquanta parole.

10. Con le modalità di cui al comma 9 le amministrazioni aggiudicatrici possono far pubblicare nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee anche i bandi di gara relativi a forniture non disciplinate dal presente testo unico.».

Art. 5.

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 *(Termini di ricezione delle offerte nel pubblico incanto).* — *1.* Nei pubblici incanti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *a),* il termine di ricezione delle offerte stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici non può essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di gara.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere ridotto fino a trentasei giorni ed, eccezionalmente, fino a ventidue giorni se sia stato inviato alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee l'avviso indicativo di cui all'articolo 5, comma 1, completo di tutte le informazioni di cui all'allegato 4, lettera *A*; l'invio di tale avviso deve essere avvenuto almeno cinquantadue giorni prima della data di spedizione del bando di gara e da non oltre un anno rispetto a tale data; il termine ridotto deve essere, comunque, sufficiente a permettere agli interessati la presentazione di offerte valide.

3. I capitolati d'oneri e i documenti complementari, qualora richiesti in tempo utile, devono essere inviati agli offerenti entro sei giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.

4. Se richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri devono essere comunicate almeno sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

5. Quando, in considerazione della mole dei capitolati d'oneri o dei documenti o informazioni complementari, non possono essere rispettati i termini di cui ai commi 3 e 4, oppure quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato d'oneri, il termine di cui al comma 1 deve essere adeguatamente prorogato.

6. Le offerte sono presentate per iscritto e recapitate direttamente o a mezzo posta; le amministrazioni aggiudicatrici possono consentire altre modalità di presentazione a condizione che le offerte:

a) includano tutte le informazioni necessarie alla loro valutazione;

b) rimangano riservate in attesa della loro valutazione;

c) se necessario, siano confermate al più presto per iscritto o mediante invio di copia autenticata;

d) vengano aperte dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione.».

Art. 6.

1. L'articolo 7 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, è sostituito dal seguente:

«Art. 7 *(Termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte nella licitazione privata, nell'appalto-concorso e nella trattativa privata).* — *1.* Nella licitazione privata e nell'appalto-concorso di cui all'articolo 9, comma 1, lettere *b)* e *c)*, e nella trattativa privata di cui all'articolo 9, comma 3, il termine di ricezione delle domande di partecipazione, stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici, non può essere inferiore a trentasette giorni dalla data di spedizione del bando di gara.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici, con le modalità di cui all'articolo 17, invitano simultaneamente e per iscritto tutti i candidati prescelti a presentare le rispettive offerte. La lettera d'invito, il cui contenuto minimo è indicato nell'allegato 6, è accompagnata dal capitolato d'oneri e dai documenti complementari.

3. Nella licitazione privata e nell'appalto-concorso il termine di ricezione delle offerte, stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici, non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione della lettera di invito.

4. Il termine di cui al comma 3 può essere ridotto fino a ventisei giorni se sia stato inviato alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee l'avviso indicativo di cui all'articolo 5, comma 1, completo di tutte le informazioni di cui all'allegato 4, lettera *B*; l'invio di tale avviso deve essere avvenuto almeno cinquantadue giorni prima della data di spedizione del bando di gara e da non oltre un anno rispetto a tale data.

5. Se richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri devono essere comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

6. Quando le offerte possono essere fatte soltanto dopo la visita dei luoghi o dopo la consultazione sul posto di documenti allegati al capitolato d'oneri, il termine di cui al comma 3 deve essere adeguatamente prorogato.

7. Le domande di partecipazione alle gare possono inoltrarsi per lettera, telegramma, telescritto, per telefono o per telecopia; le domande di partecipazione, quando sono fatte per telegramma, per telescritto, per telefono o per telecopia, sono confermate per lettera da spedirsi non oltre i termini di cui al comma 1.

8. Nei casi in cui l'urgenza renda inidonei i termini previsti dai commi 1, 3 e 4, le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire i termini seguenti:

a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni dalla data di spedizione del bando di gara;

b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data della lettera di invito a presentare offerte.

9. Nei casi di cui al comma 8, il termine indicato nel comma 5 è ridotto a quattro giorni, purché le informazioni complementari sul capitolato d'oneri siano state richieste in tempo utile.

10. Le domande di partecipazione e le lettere di invito a presentare offerte, nei casi di cui al comma 8, sono inoltrate per i canali più rapidi e, se inviate per telegramma, per telescritto, per telefono o per telecopia, sono confermate prima della scadenza dei termini di cui, rispettivamente, alle lettere *a)* e *b)* dello stesso comma.

11. Le offerte sono presentate con le modalità di cui all'articolo 6, comma 6.».

Art. 7.

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, è sostituito dal seguente:

«Art. 8 *(Specifiche tecniche).* — *1.* Le specifiche tecniche di cui all'allegato 5 sono contenute nei capitolati d'oneri o nei contratti relativi a ciascuna fornitura.

2. Fatte salve le norme tecniche nazionali obbligatorie, purché compatibili con il diritto comunitario, le specifiche tecniche di cui al comma 1 sono definite dalle amministrazioni aggiudicatrici con riferimento a norme nazionali che traspongono norme europee o ad omologazioni tecniche europee o a specifiche tecniche comuni.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono derogare a quanto stabilito al comma 2 qualora:

a) dette norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni non contengano disposizioni volte all'accertamento della conformità o non esistano mezzi tenici per accertare in modo soddisfacente la conformità di un prodotto a tali norme, omologazioni o specifiche tecniche;

b) l'applicazione del comma 2 pregiudichi l'applicazione:

1) del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 91/263/CEE del Consiglio del 29 aprile 1991, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, che abroga e sostituisce la direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986;

2) della decisione 87/95/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, o di altri atti comunitari in specifici settori di servizi o di prodotti;

c) le norme, le omologazioni o le specifiche tecniche di cui al comma 2 obblighino le amministrazioni aggiudicatrici ad acquisire forniture incompatibili con le apparecchiature già in uso o comportino costi o difficoltà tecniche sproporzionati, purché in tal caso la deroga si inserisca in un programma definito e formulato per iscritto per il successivo passaggio, entro un periodo determinato, a norme europee, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni;

d) il progetto interessato abbia natura realmente innovativa, tale da rendere inadeguata l'applicazione delle norme, omologazioni e specifiche tecniche comuni già esistenti.

4. Qualora ricorrano le ipotesi di deroga di cui al comma 3, le amministrazioni che se ne avvalgono ne indicano i motivi, ove possibile, nel bando di gara da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee o nei capitolati d'oneri e, in ogni caso, nella propria documentazione interna; tali motivi vengono comunicati, su richiesta, alla Commissione e agli altri Stati membri.

5. In mancanza di norme europee, di omologazioni tecniche europee o di specifiche tecniche comuni, le specifiche tecniche:

a) sono definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali di cui sia riconosciuta la conformità ai requisiti essenziali indicati nelle direttive comunitarie sull'armonizzazione tecnica, in conformità con le procedure stabilite nelle direttive stesse e, in particolare, con quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, di attuazione della direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989;

b) possono essere definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere, nonché di impiego dei materiali;

c) possono essere definite con riferimento ad altri documenti e in particolare, in ordine di preferenza:

1) a norme nazionali che recepiscono norme internazionali accettate dallo Stato italiano;

2) ad altre norme e omologazioni tecniche nazionali;

3) a qualsiasi altra norma.

6. Salvo che non sia giustificata dall'oggetto dell'appalto, è vietata l'introduzione nelle clausole contrattuali di specifiche tecniche che menzionano prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza o ottenuti con un particolare procedimento e che hanno l'effetto di favorire o escludere determinati fornitori o prodotti. È vietata, in particolare, l'indicazione di marchi, brevetti o tipi o l'indicazione di un'origine o di una produzione determinata; tale indicazione, purché accompagnata dalla menzione "o equivalente", è, tuttavia, ammessa se le amministrazioni aggiudicatrici non possano fornire una descrizione dell'oggetto del contratto mediante specifiche sufficientemente precise e comprensibili da parte di tutti gli interessati.».

Art. 8.

1. L'articolo 9 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, è sostituito dal seguente:

«Art. 9 *(Procedure di aggiudicazione).* — *1.* Nel bando di gara l'amministrazione aggiudicatrice indica quale delle seguenti procedure intende utilizzare per l'aggiudicazione della fornitura:

a) il pubblico incanto;

b) la licitazione privata;

c) l'appalto-concorso;

d) la trattativa privata.

2. Si intende per:

a) pubblico incanto, la procedura aperta in cui ogni impresa interessata può presentare un'offerta;

b) licitazione privata, la procedura ristretta alla quale partecipano soltanto le imprese invitate dall'amministrazione aggiudicatrice;

c) appalto-concorso, la procedura ristretta di cui alla lettera *b),* nella quale il candidato redige, in base alla richiesta formulata dall'amministrazione aggiudicatrice, il progetto della fornitura e indica le condizioni e i prezzi ai quali è disposto ad eseguirla;

d) trattativa privata, la procedura negoziata in cui l'amministrazione aggiudicatrice consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto.

3. Le forniture del presente testo unico possono essere aggiudicate a trattativa privata in caso di offerte irregolari, dopo che siano stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto-concorso, oppure in caso di offerte che risultano inaccettabili in relazione a quanto disposto dagli articoli da 10 a 20, purché le condizioni iniziali della fornitura non vengano sostanzialmente modificate; le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano, in questo caso, un bando di gara, oppure ammettono alla trattativa privata tutte le imprese che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 11 a 15 e che, in occasione della precedente procedura aperta o ristretta, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di gara.

4. Le forniture del presente testo unico possono essere aggiudicate a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara:

a) quando non vi è stata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata dopo l'esperimento di un pubblico incanto, di una licitazione privata o di un appalto-concorso, purché le condizioni iniziali della fornitura non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa alla Commissione delle Comunità europee un'apposita relazione esplicativa;

b) per i prodotti fabbricati a puro scopo di ricerca, di prova, di studio o di messa a punto, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;

c) per le forniture la cui fabbricazione o consegna può essere affidata, a causa di particolarità tecniche, artistiche o per ragioni inerenti alla protezione dei diritti di esclusiva, unicamente a un fornitore determinato;

d) nella misura strettamente necessaria, quando l'eccezionale urgenza risultante da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice non sia compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte o ristrette di cui al comma 2 o da quelle nego-

ziate di cui al comma 3; le circostanze addotte non devono essere in nessun caso imputabili all'amministrazione stessa;

e) per le forniture complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o impianti d'uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora la sostituzione del fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare materiale di tecnica differente, l'impiego o la manutenzione del quale comporti incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; in tali casi la durata dei contratti e dei contratti rinnovabili non può, di regola, superare i tre anni.

5. In ogni altro caso si applicano le procedure di cui al comma 1, lettere *a), b)* o *c)*.».

Art. 9.

1. L'articolo 11 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 *(Esclusione dalla partecipazione alle gare).* — *1.* Indipendentemente da quanto previsto dall'articolo 3, ultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dall'articolo 68 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono esclusi dalla partecipazione alle gare i fornitori:

a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese in cui sono stabiliti, o a carico dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versino in stato di sospensione dell'attività commerciale;

b) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari;

c) che nell'esercizio della propria attività professionale abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;

d) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui sono stabiliti;

e) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui sono stabiliti;

f) che si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo o degli articoli 12, 13, 14, 15 e 18.

2. A dimostrazione che il fornitore non si trova in una delle situazioni di cui alle lettere *a), b), d)* ed *e)* del comma 1 è sufficiente la produzione di un certificato rilasciato dall'ufficio competente, nazionale o del Paese in cui è stabilito, o anche di una dichiarazione rilasciata, con le forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, dal fornitore interessato, che attesti sotto la propria responsabilità di non trovarsi in una delle predette situazioni.

3. Qualora la legislazione del Paese in cui il concorrente è stabilito non contempli il rilascio di uno o più certificati previsti dal comma 2, ovvero se tali documenti non contengono tutti i dati richiesti, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata; se neanche questa è ivi prevista, è sufficiente una dichiarazione solenne che, al pari di quella giurata, deve essere resa innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o ad un organismo professionale qualificato, autorizzati a riceverla in base alla legislazione del Paese stesso, che ne attesti l'autenticità.

4. Il Ministero di grazia e giustizia e le altre amministrazioni competenti, nei tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, gli uffici e organi competenti al rilascio dei certificati o altre attestazioni di cui al comma 2; con le stesse modalità le amministrazioni provvedono a comunicare gli eventuali successivi aggiornamenti. Nei trenta giorni successivi al loro ricevimento il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitaric cura la trasmissione dei dati stessi alla Commissione delle Comunità europee e agli altri Stati membri.».

Art. 10.

1. L'articolo 12 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, è sostituito dal seguente:

«Art. 12 *(Iscrizione dei concorrenti nei registri professionali).* — *1.* Le imprese concorrenti alle gare possono essere invitate a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato se chi esercita l'impresa è un cittadino italiano o di altro Stato membro residente in Italia. Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, può essergli richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato 7 o di presentare una dichiarazione giurata o un certificato in conformità con quanto previsto in tale allegato.

2. I fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nell'allegato 7 attestano, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti; altrimenti si applicano, a tali fornitori, le disposizioni di cui al punto 2, ultimo periodo, dello stesso allegato.».

Art. 11.

1. L'articolo 13 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, è sostituito dal seguente:

«Art. 13 *(Capacità finanziaria ed economica dei concorrenti)*. — *1.* La dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

a) idonee dichiarazioni bancarie;

b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;

c) dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo alle forniture identiche a quella oggetto della gara, realizzate negli ultimi tre esercizi.

2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara quali dei documenti indicati al comma 1 devono essere presentati, nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera *b)*, non possono essere richiesti a fornitori stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio.

3. Se il fornitore non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione.».

Art. 12.

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, sono sostituiti dai seguenti:

«*2.* Nei bandi di gara o nelle lettere d'invito le amministrazioni devono precisare quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati.

3. Le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo e quelle di cui all'articolo 13 non possono andare oltre l'oggetto della fornitura e l'amministrazione deve tenere conto dei legittimi interessi dell'impresa concorrente relativi alla protezione dei segreti tecnici e commerciali.».

Art. 13.

1. L'articolo 16 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, è sostituito dal seguente:

«Art. 16 *(Subappalto)*. — *1.* Nel capitolato d'oneri l'amministrazione aggiudicatrice richiede al concorrente di indicare nell'offerta le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare a terzi.

2. L'indicazione di cui al comma 1 lascia impregiudicata la responsabilità del fornitore aggiudicatario.

3. La disciplina del subappalto contenuta nell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni, si applica anche nel settore delle pubbliche forniture.».

Art. 14.

1. L'articolo 17 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, è sostituito dal seguente:

«Art. 17 *(Scelta dei soggetti da invitare nella licitazione privata, nell'appalto concorso e nella trattativa privata)*. — *1.* Nella licitazione privata e nell'appalto concorso, nonché nella trattativa privata di cui all'articolo 9, comma 3, l'amministrazione aggiudicatrice sceglie, tra i candidati in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli da 11 a 15, quelli da invitare per la presentazione delle offerte ovvero per la trattativa; l'amministrazione si basa sulle informazioni ricevute in merito alla situazione del fornitore, nonché sulle informazioni e sulle formalità necessarie per valutare le condizioni minime di natura economica e tecnica che devono essere soddisfatte.

2. Nella licitazione privata e nell'appalto concorso l'amministrazione aggiudicatrice può prevedere, facendone menzione nel bando di gara, i numeri minimo e massimo di fornitori che intende invitare; i limiti sono definiti in relazione alla natura della prestazione da fornire, fermo restando che il numero minimo non deve essere inferiore a cinque e quello massimo, almeno di norma, a venti fornitori; in ogni caso il numero di candidati invitati a presentare offerte deve essere sufficiente a garantire una concorrenza effettiva.

3. Nella trattativa privata indetta ai sensi dell'articolo 9, comma 3, il numero dei candidati non può essere inferiore a tre, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici rivolgono gli inviti, senza discriminazioni basate sulla nazionalità, ai fornitori italiani o di altri Stati membri in possesso dei requisiti richiamati al comma 1.».

Art. 15.

1. L'articolo 18 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, è sostituito dal seguente:

«Art. 18 *(Elenchi ufficiali di fornitori)*. — *1.* I concorrenti iscritti in elenchi o albi ufficiali di fornitori possono presentare all'amministrazione aggiudicatrice, per ogni appalto, un certificato d'iscrizione indicante le referenze che hanno permesso l'iscrizione e la relativa classificazione.

2. Nell'istituzione, nella tenuta e nell'aggiornamento degli elenchi o albi dei fornitori devono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *f)*, e agli articoli 12, 13 e 14 del presente testo unico.

3. L'iscrizione di un fornitore in uno degli elenchi o albi di cui al comma 1 o in analoghi elenchi di altri Stati membri, certificata dall'autorità che li ha istituiti, costituisce, per le amministrazioni aggiudicatrici, presunzione di idoneità del fornitore stesso limitatamente a quanto previsto all'articolo 11, comma 1, lettere *a)*, *b)*,

c) ed *f)*, all'articolo 12, all'articolo 13, comma 1, lettere *b)* e *c)*, e all'articolo 14, comma 1, lettera *a)*, del presente testo unico.

4. I dati risultanti dall'iscrizione in uno degli elenchi o albi di cui al comma 1 non possono essere contestati dall'amministrazione aggiudicatrice; tuttavia, per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali può essere richiesta ai concorrenti iscritti negli elenchi un'apposita dichiarazione aggiuntiva.

5. I cittadini di altri Stati membri debbono potersi iscrivere negli elenchi o albi ufficiali di cui al comma 1 alle stesse condizioni stabilite per i fornitori italiani; a tal fine non possono essere richieste prove o dichiarazioni diverse da quelle previste dagli articoli da 11 a 14.

6. Le amministrazioni o gli enti che gestiscono tali elenchi o albi comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, nei tre mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente testo unico ovvero dall'istituzione di nuovi elenchi o albi, il nome e l'indirizzo dei gestori degli stessi presso cui possono essere presentate le domande d'iscrizione; le stesse amministrazioni o enti provvedono all'aggiornamento dei dati comunicati. Nei trenta giorni successivi al loro ricevimento il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie cura la trasmissione di tali dati agli altri Stati membri.».

Art. 16.

1. L'articolo 19 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, è sostituito dal seguente:

«Art. 19 *(Criteri di aggiudicazione e anomalia dell'offerta)*. — *1.* Le forniture previste dal presente testo unico, sono aggiudicate in base a uno dei seguenti criteri:

a) al prezzo più basso, qualora la fornitura dei beni oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici;

b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica; in questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato d'oneri e nel bando di gara, possibilmente nell'ordine decrescente di importanza che è loro attribuita.

2. Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice, prima di escluderle, chiede per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute.

3. L'amministrazione aggiudicatrice tiene conto, in particolare, delle giustificazioni riguardanti l'economia del processo di fabbricazione o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone il concorrente per fornire il prodotto o l'originalità del prodotto stesso.

4. Sono assoggettate alla verifica di cui ai commi 2 e 3 tutte le offerte che presentano una percentuale di ribasso che supera di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tenere conto delle offerte in aumento.

5. Nel caso di aggiudicazione dell'appalto con le modalità di cui al comma 1, lettera *a)*, l'amministrazione aggiudicatrice comunica alla Commissione delle Comunità europee l'esclusione delle offerte ritenute troppo basse.».

Art. 17.

1. L'articolo 20 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, è sostituito dal seguente:

«Art. 20 *(Varianti)*. — *1.* Quando l'aggiudicazione avviene in base all'articolo 19, comma 1, lettera *b)*, l'amministrazione aggiudicatrice può prendere in considerazione le varianti presentate dai concorrenti qualora esse siano conformi ai requisiti minimi prescritti dalla stessa amministrazione.

2. L'amministrazione aggiudicatrice indica nel bando di gara se le varianti sono ammesse e, in tal caso, precisa, nel capitolato d'oneri, i requisiti minimi che esse devono rispettare e le modalità per la loro presentazione.

3. L'amministrazione aggiudicatrice non può respingere la presentazione di una variante soltanto perché essa sia stata stabilita con specifiche tecniche definite con riferimento a norme nazionali che attuano norme europee o a omologazioni tecniche europee oppure a specifiche tecniche comuni di cui all'articolo 8, comma 2, o con riferimento a specifiche tecniche nazionali di cui all'articolo 8, comma 5, lettere *a)* e *b)*.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano ammesso varianti a norma dei commi che precedono non possono respingere una variante soltanto perché configurerebbe, se accolta, un appalto pubblico di servizi anziché di forniture.».

Art. 18.

1. L'articolo 21 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, è sostituito dal seguente:

«Art. 21 *(Comunicazioni e verbali di gara)*. — *1.* L'amministrazione comunica, entro dieci giorni dall'espletamento della gara, l'esito di essa all'aggiudicatario e al concorrente che segue nella graduatoria.

2. L'amministrazione aggiudicatrice, nei quindici giorni dal ricevimento della relativa istanza scritta, comunica ai richiedenti i motivi del rigetto della loro domanda di invito o della loro offerta; a richiesta di

coloro che abbiano presentato offerte selezionabili, essa comunica anche le caratteristiche e i vantaggi propri dell'offerta risultata aggiudicataria e il nome del concorrente al quale è stata aggiudicata la fornitura; talune informazioni possono essere omesse se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 5, comma 3, secondo periodo.

3. L'amministrazione aggiudicatrice comunica, ai concorrenti che lo richiedono per iscritto, i motivi che l'hanno indotta a rinunciare all'aggiudicazione di una fornitura oggetto di una gara ovvero ad avviare una nuova procedura; essa comunica tale decisione anche all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

4. Per ogni fornitura conclusa l'amministrazione aggiudicatrice redige un verbale contenente almeno le seguenti informazioni:

a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione stessa;

b) l'oggetto e il valore della fornitura;

c) i nomi dei concorrenti presi in considerazione e i motivi della loro scelta;

d) i nomi dei concorrenti esclusi e i motivi dell'esclusione;

e) il nome dell'aggiudicatario e le motivazioni della scelta della sua offerta e, se nota, la parte della fornitura che il medesimo intende subappaltare a terzi;

f) le circostanze che, ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, giustificano il ricorso alla trattativa privata.

5. Il verbale di cui al comma 4, o un suo estratto, è comunicato, dietro sua richiesta, alla Commissione delle Comunità europee.».

Art. 19.

1. Il titolo: «Capo V», è sostituito dal seguente: «Fornitori di Paesi terzi, prospetti statistici e disposizioni finali», e precede l'articolo 21-*bis.*

2. Al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, dopo l'articolo 21 sono aggiunti gli articoli seguenti:

«Art. 21-*bis (Accesso alle gare di fornitori non appartenenti a Stati membri e forniture di prodotti originari di Paesi terzi).* — *1.* Per l'accesso alle gare disciplinate dal presente testo unico di fornitori appartenenti a Stati la cui lista viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, che hanno diritto ai benefici previsti dall'accordo GATT sulle pubbliche forniture, approvato dal Consiglio delle Comunità con decisione in data 10 dicembre 1979, n. 80/271/CEE, come modificato con protocollo 2 febbraio 1987, approvato dal Consiglio delle Comunità con decisione in data 16 novembre 1987, n. 87/565/CEE e, successivamente, con protocollo del 15 aprile 1994, approvato dal Consiglio delle Comunità europee in data 22 dicembre 1994, n. 94/800/CE, si applicano le disposizioni previste dall'accordo stesso.

2. L'accesso alle gare per pubbliche forniture di soggetti appartenenti a Stati diversi da quelli di cui al comma 1 e le forniture di prodotti originari degli stessi Stati possono essere consentiti caso per caso, per esigenze tecniche o economiche, dalle amministrazioni aggiudicatrici che indicono le gare.

Art. 21-*ter (Prospetti statistici).* — *1.* Entro il 31 luglio di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici, anche tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, un prospetto statistico relativo ai contratti stipulati nell'anno precedente. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie trasmette tali dati entro il 31 ottobre alla Commissione delle Comunità europee.

2. Per le amministrazioni aggiudicatrici elencate nell'allegato 1 i prospetti di cui al comma 1 indicano almeno:

a) il valore globale degli appalti aggiudicati da ciascuna di esse al di sotto delle soglie di cui all'articolo 1, commi 1 e 2;

b) per le forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, il numero e il valore delle forniture aggiudicate da ciascuna amministrazione, distinguendo, ove possibile, secondo il tipo di procedura, le categorie di prodotti in base alla nomenclatura di cui all'articolo 5, comma 1, la nazionalità degli aggiudicatari e, in caso di gare a trattativa privata, secondo la suddivisione di cui all'articolo 9, commi 3 e 4, e con la precisazione del numero e del valore delle forniture attribuite a ciascuno Stato membro e a Paesi terzi;

c) il numero e il valore globale delle forniture eventualmente aggiudicate in base a deroghe all'accordo GATT.

3. Per tutte le altre amministrazioni aggiudicatrici i prospetti di cui al comma 1 indicano:

a) il numero e il valore delle forniture aggiudicate, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, distinguendo, ove possibile, secondo le procedure, le categorie di prodotti in base alla nomenclatura di cui all'articolo 5, comma 1, e la nazionalità dei fornitori ai quali sono state aggiudicate le forniture, con la precisazione del numero e del valore delle forniture attribuite a ciascuno Stato membro e a Paesi terzi;

b) il valore totale delle forniture aggiudicate in base alle deroghe all'accordo GATT.

Art. 21-*quater (Computo dei termini)*. — *1.* Il computo dei termini previsti nel presente decreto è effettuato secondo le disposizioni del regolamento CEE - EURATOM del Consiglio del 3 giugno 1971, n. 1182/71.

Art. 21-*quinquies (Disposizioni finali)*. — *1.* La legge 30 marzo 1981, n. 113, come modificata dal decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784, e dalla legge 23 marzo 1983, n. 83, e il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 48, sono abrogati.

2. Gli allegati da 1 a 7 fanno parte integrante del presente testo unico.

3. Gli allegati da 1 a 5 del presente decreto legislativo sostituiscono gli allegati al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358; allo stesso sono aggiunti, con il presente decreto legislativo, gli allegati 6 e 7.

4. Le amministrazioni interessate segnaleranno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, le modifiche e integrazioni che si renderanno necessarie per adeguare gli allegati alle innovazioni arrecate, in materia, dalla sopravvenienza di nuove norme comunitarie o nazionali; gli allegati saranno modificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di modifica degli allegati 1 e 3 verranno trasmessi alla Commissione delle Comunità europee a cura del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.».

ALLEGATI

(Omissis).

Per il testo degli allegati si veda nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 275 del 24 novembre 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).

Note all'art. 1:

— Il D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, reca: «Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive numeri 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE».

— Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, reca: «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1977, n. 616». L'art. 6 così recita:

«Art. 6 *(Regolamenti e direttive della Comunità economica europea)*. — Sono trasferite alle regioni in ciascuna delle materie definite dal presente decreto anche le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti della Comunità economica europea nonché all'attuazione delle sue direttive fatte proprie dallo Stato con legge che indica espressamente le norme di principio.

In mancanza della legge regionale, sarà osservata quella dello Stato in tutte le sue disposizioni.

Il Governo della Repubblica, in caso di accertata inattività degli organi regionali che comporti inadempimenti agli obblighi comunitari, può prescrivere con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la regione interessata, un congruo termine per provvedere. Qualora la inattività degli organi regionali perduri dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio dei Ministri può adottare i provvedimenti necessari in sostituzione dell'amministrazione regionale».

La legge 9 marzo 1989, n. 86, reca: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari». L'art. 9 così recita:

«Art. 9 *(Competenze delle regioni e delle province autonome)*. — 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza esclusiva, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie.

2. Le regioni, anche a statuto ordinario, e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza concorrente, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie.

2-*bis*. Le leggi regionali e provinciali di cui ai commi 1 e 2 recano nel titolo il numero identificativo di ogni direttiva attuata. Il numero e gli estremi di pubblicazione di ciascuna legge sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.

3. La legge comunitaria o altra legge dello Stato che dia attuazione a direttive in materia di competenza regionale indica quali disposizioni di principio non sono derogabili dalla legge regionale sopravvenuta e prevalgono sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate dagli organi regionali. Nelle materie di competenza esclusiva, le regioni a statuto speciale e le province autonome si adeguano alla legge dello Stato nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.

4. In mancanza degli atti normativi della Regione, previsti nei commi 1, 2 e 3, si applicano tutte le disposizioni dettate per l'adempimento degli obblighi comunitari dalla legge dello Stato ovvero dal regolamento di cui all'art. 4.

5. La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni, nelle materie cui hanno riguardo le direttive, attiene ad esigenze di carattere unitario, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione economica ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali.

6. Fuori dei casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge nei modi indicati dal comma 3 o, sulla base della legge comunitaria, con il regolamento preveduto dall'art. 4, la funzione di indirizzo e coordinamento di cui al comma 5 è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con i Ministri competenti».

— Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, reca: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59». L'art. 2 così recita:

«Art. 2 *(Rapporti internazionali e con l'Unione europea)*. — 1. Lo Stato assicura la rappresentanza unitaria nelle sedi internazionali e il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea. Spettano allo Stato i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali. Ogni altra attività di esecuzione è esercitata

dallo Stato ovvero dalle regioni e dagli enti locali secondo la ripartizione delle attribuzioni risultante dalle norme vigenti e dalle disposizioni del presente decreto legislativo».

Nota all'art. 2:

— L'art. 3, comma 1, del citato D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, come modificato dal presente decreto, così recita:

«1. Ai fini del rispetto dei limiti d'importo indicati nell'art. 1:

a) nell'ipotesi di forniture aventi una durata determinata e concernenti la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, se la durata è uguale o inferiore a dodici mesi, si considera il valore totale di stima per la durata del contratto; nel caso in cui tale durata è superiore a dodici mesi, si considera il valore totale comprendente l'importo stimato del valore residuo;

b) nell'ipotesi di contratti dei quali si appalesi indeterminata la durata o nei casi in cui sussistano dubbi sulla durata medesima, si considera il valore mensile moltiplicato per 48;

c) *quando si tratta di contratti che presentano carattere di regolarità o che sono destinati ad essere rinnovati nel corso di un periodo determinato:*

1) *deve essere preso come base per l'applicazione di tali limiti il valore reale complessivo dei contratti analoghi conclusi nel corso dei dodici mesi o dell'esercizio precedenti, corretto, se possibile, tenendo conto delle modifiche in termini di quantità o di valore prevedibili con riguardo ai dodici mesi successivi al contratto iniziale;*

2) *in alternativa, se l'esercizio è superiore a dodici mesi, può farsi riferimento al costo stimato complessivo dei contratti aggiudicati nei dodici mesi successivi alla prima esecuzione contrattuale nel corso dell'esercizio stesso;*

3) *le modalità di valutazione dei contratti non possono essere utilizzate per sottrarle all'applicazione del presente testo unico;*

d) per le forniture omogenee, che possono dar luogo a contratti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, deve essere preso come base il valore di stima della totalità dei lotti;

e) quando un contratto di fornitura prevede espressamente delle opzioni, deve essere preso, come base per determinare il valore di stima del contratto, l'importo totale massimo autorizzato dell'acquisto, della locazione finanziaria, della locazione o dell'acquisto a riscatto, compreso il ricorso alle opzioni».

Note all'art. 3:

— Il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158, reca: «Attuazione delle direttive n. 90/531/CEE e n. 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi». L'art. 8, comma 1, lettere *b), c)* e *f),* così recita:

«1. Il presente decreto non si applica:

a) (omissis).

b) agli appalti il cui oggetto è destinato ad essere rivenduto o ceduto in locazione a terzi, quando il soggetto aggiudicatore non è titolare di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti o quando altri soggetti possono liberamente venderli o darli in locazione alle stesse condizioni dell'aggiudicatore;

c) agli appalti nel settore delle telecomunicazioni che vengano assegnati per acquisti destinati esclusivamente a permettere ai soggetti aggiudicatori di assicurare uno o più servizi di telecomunicazione, qualora altri soggetti siano liberi di offrire gli stessi servizi nella stessa zona geografica e a condizioni sostanzialmente identiche;

d)-e) (omissis).

f) agli appalti che i soggetti esercenti le attività di cui all'art. 3 assegnano per approvvigionarsi dell'acqua, dell'energia o dei combustibili destinati alla loro produzione».

— L'art. 223, paragrafo 2, del trattato CEE così recita:

«2. Nel corso del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente trattato, il Consiglio con deliberazione unanime stabilisce l'elenco dei prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1*b)*».

Note all'art. 4:

— L'art. 5 del citato D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 5. — 1. *Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 1, comma 3, comunicano, non appena possibile dopo l'inizio dell'esercizio finanziario, con un bando di gara indicativo, conforme all'allegato 4, lettera* D), *il totale delle forniture, per settore di prodotti, il cui valore di stima, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 1 e 3, è pari o superiore a 750.000 ecu e che esse intendono aggiudicare nel corso dei dodici mesi successivi; i settori di prodotti sono definiti dalle amministrazioni aggiudicatrici con riferimento alle voci della nomenclatura "classificazione dei prodotti associati alle attività (C.P.A.)" di cui al regolamento CEE n. 3696/93 del Consiglio del 29 ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 342 del 31 dicembre 1993 e nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana - serie Comunità europee - 24 febbraio 1994, n. 16, ferma, comunque, l'osservanza di successive modifiche o integrazioni del regolamento stesso. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica pubblica nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana le modalità di riferimento da fare, nei bandi di gara, a particolari voci della nomenclatura in conformità con quanto eventualmente stabilito in proposito dalla Commissione delle Comunità europee.*

2. *Le amministrazioni che intendono aggiudicare una pubblica fornitura mediante le procedure aperte o ristrette di cui all'art. 9, comma 1, lettere* a), b) *o* c), *o negoziate di cui al medesimo art. 9, comma 3, manifestano tale intenzione con un bando di gara.*

3. *Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno aggiudicato una fornitura ne comunicano il risultato con apposito avviso conforme all'allegato 4, lettera* E.

Possono essere omesse le informazioni:

a) *che siano di ostacolo all'applicazione di norme di legge;*

b) *che siano contrarie al pubblico interesse;*

c), *che siano lesive di interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private;*

d) *che pregiudichino la concorrenza tra fornitori.*

4. *I bandi e gli avvisi sono inviati il più rapidamente possibile all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. Nel caso della procedura accelerata di cui all'art. 7, comma 8, i bandi di gara sono inviati per telescritto, telegramma o telecopia».*

5. L'avviso di cui al comma 3 è inviato non oltre quarantotto giorni dalla stipulazione del contratto.

6. I bandi di gara e gli avvisi sono redatti in conformità degli schemi di cui all'allegato 4.

7. La pubblicazione dei bandi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, per estratto, su almeno due quotidiani a carattere nazionale e sul quotidiano avente particolare diffusione nella regione dove la gara sarà svolta non può aver luogo prima della data di spedizione, che deve esservi menzionata, degli avvisi e dei bandi all'ufficio di cui al comma 4. La pubblicazione non deve contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

8. La prova della data di spedizione incombe alle amministrazioni aggiudicatrici.

9. *Le spese di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee sono a carico delle Comunità; la lunghezza del testo non può essere superiore a una pagina della Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, ossia circa seicentocinquanta parole.*

10. *Con le modalità di cui al comma 9 le amministrazioni aggiudicatrici possono far pubblicare nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee anche i bandi di gara relativi a forniture non disciplinate dal presente testo unico*».

Nota agli articoli 5 e 6:

— Per il titolo del D.Lgs. n. 358/1992 v. nelle note all'art. 1.

Note all'art. 7:

— Per il titolo del D.Lgs. n. 358/1992 v. nelle note all'art. 1.

— Il D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 519, reca: «Attuazione della direttiva n. 91/263/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature per terminali di telecomunicazione».

— La direttiva n. 91/263/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 128 del 23 maggio 1991.

— La direttiva n. 86/361/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 217 del 5 agosto 1996.

— Il D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, reca: «Regolamento di attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione».

— La direttiva n. 89/106/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 040 dell'11 febbraio 1989.

Nota all'art. 8:

— Per il titolo del D.Lgs. n. 358/1992 v. nelle note all'art. 1.

Note all'art. 9:

— Per il titolo del D.Lgs. n. 358/1992 v. nelle note all'art. 1.

— Il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, reca: «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato». L'art. 3, ultimo comma, così recita:

«Sono escluse dal fare offerte per tutti i contratti le persone o ditte che nell'eseguire altra impresa si siano rese colpevoli di negligenza o malafede. L'esclusione è dichiarata con atto insindacabile della competente amministrazione centrale, la quale ne dà comunicazione alle altre amministrazioni».

— Il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, reca: «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato». L'art. 68 così recita:

«Art. 68. — Sono escluse dal fare offerte per tutti i contratti le persone o ditte che nell'eseguire altra impresa si siano rese colpevoli di negligenza o malafede. La esclusione è dichiarata con atto insindacabile della competente amministrazione centrale da comunicarsi al Ministero delle finanze (ragioneria generale), a cura del quale ne viene data notizia alle altre amministrazioni. Analogamente si provvede per le eventuali riammissioni.

Fermo il disposto del precedente comma, l'amministrazione ha piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualsiasi concorrente senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, né pretendere che gli siano rese note le ragioni dell'esclusione».

— La legge 4 gennaio 1968, n. 15, reca: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autentificazione di firme».

Nota all'art. 10:

— Per il titolo del D.Lgs. n. 358/1992 v. nelle note all'art. 1.

Nota all'art. 11:

— Per il titolo del D.Lgs. n. 358/1992 v. nelle note all'art. 1.

Nota all'art. 12:

— L'art. 14 del citato D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 14. — 1. La dimostrazione delle capacità tecniche delle imprese concorrenti può essere fornita mediante:

a) l'elenco delle principali forniture effettuate durante gli ultimi tre anni, con il rispettivo importo data e destinatario. Se trattasi di forniture effettuate ad amministrazioni od enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati o vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di forniture a privati, i certificati sono rilasciati dall'acquirente; quando ciò non sia possibile, è sufficiente una semplice dichiarazione del concorrente;

b) la descrizione dell'attrezzatura tecnica, delle misure adottate per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca dell'impresa:

c) l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici che facciano o meno parte integrante dell'impresa ed in particolare di quelli incaricati dei controlli di qualità;

d) campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità sia certificabile a richiesta dell'amministrazione;

e) certificati stabiliti dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo di qualità riconosciuti competenti, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme;

f) controllo effettuato dall'amministrazione o, per suo incarico, da un organismo ufficiale competente del Paese di residenza del concorrente, quando i prodotti da fornire sono complessi o, in via eccezionale, devono rispondere ad uno scopo determinato. Tale controllo verte sulla capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca dell'impresa concorrente e sulle misure usate da quest'ultima per controllare la qualità.

2. *Nei bandi di gara o nelle lettere d'invito le amministrazioni devono precisare quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati.*

3. *Le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo e quelle di cui all'art. 13 non possono andare oltre l'oggetto della fornitura e l'amministrazione deve tenere conto dei legittimi interessi dell'impresa concorrente relativi alla protezione dei segreti tecnici e commerciali*».

Note all'art. 13:

— Per il titolo del D.Lgs. n. 358/1992 v. nelle note all'art. 1.

— La legge 19 marzo 1990, n. 55, reca: «Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale». L'art. 18 così recita:

«Art. 18. — 1. Possono presentare offerte o comunque partecipare a gare per gli appalti di opere o lavori pubblici per i cui importi e categorie sono iscritte all'albo nazionale dei costruttori le imprese singole, ovvero associate o consorziate, ai sensi della normativa vigente.

2. Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

3. Il soggetto appaltante è tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per quanto riguarda la categoria o le categorie prevalenti, con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30 per cento. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

1) che i concorrenti abbiano indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo e abbiano indicato da uno a sei subappaltatori candidati ad eseguire detti lavori; nel caso di indicazione di un solo soggetto, all'atto dell'offerta deve essere depositata la certificazione attestante il possesso da parte del medesimo dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma;

2) che l'appaltatore provveda, entro il termine di novanta giorni dall'aggiudicazione, al deposito del contratto di subappalto presso il soggetto appaltante;

3) che, nel caso in cui l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta più di un candidato ad eseguire in subappalto i lavori, al momento del deposito presso il soggetto appaltante del contratto di subappalto, l'appaltatore stesso trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma;

4) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro della Comunità europea, all'Albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori pubblici l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

3-*bis*. Nel bando di gara l'amministrazione o ente appaltante deve indicare che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti o, in alternativa, che è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano all'amministrazione o ente appaltante la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivazione di pagamento.

3-*ter*. In caso di accertata impossibilità ad affidare il subappalto o il cottimo ad uno dei soggetti indicati dall'appaltatore all'atto dell'offerta, previa autorizzazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, il subappalto o il cottimo possono essere affidati ad altri soggetti che presentino i requisiti di cui al comma 3, numeri 4) e 5), del presente articolo.

4. L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

5. Il contratto tra l'impresa appaltatrice e quella subappaltatrice deve essere trasmesso in copia autentica all'amministrazione o ente committente e al direttore dei lavori entro venti giorni dalla data del contratto stesso.

6. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 3, numero 3).

7. L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 8. L'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

8. Le stazioni committenti stabiliscono a carico delle imprese esecutrici l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

9. L'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto, da trasmettere ai soggetti ed entro il termine di cui al comma 5, le certificazioni di cui al comma 3, n. 3, e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio.

10. L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

11. Le disposizioni dei commi 3, 3-*bis*, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche alle associazioni temporanee di impresa e alle società anche consortili, di cui agli articoli 20 e 23-*bis* della legge 8 agosto 1977, n. 584, e successive modificazioni ed integrazioni, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le opere scorporabili, nonché alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche ed agli appalti pubblici stipulati a trattativa privata. Le medesime disposizioni si applicano altresì alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le opere o i lavori assunti in appalto.

12. Le disposizioni dei commi 3, 3-*bis*, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai noli a caldo ed ai contratti di fornitura con posa in opera del materiale fornito, quando il valore di quest'ultimo sia inferiore rispetto a quello dell'impiego della mano d'opera.

13. Le disposizioni dei commi 3, 3-*bis*, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai casi in cui, in base alla normativa vigente, la presentazione di una offerta o comunque l'affidamento, singolarmente ovvero con imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori, è consentita ad imprese la cui attività non sia riconducibile ad alcune di quelle elencate dalle tabelle di classificazione per le iscrizioni all'albo nazionale dei costruttori.

14. Le disposizioni del presente articolo, escluse quelle di cui ai commi 5, 6 e 7, non si applicano ai subappalti o ai cottimi relativi ai lavori pubblici aggiudicati o affidati prima della data di entrata in vigore della presente legge. Fino al duecentoquarantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui al numero 2) del comma 3, relativa all'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, non si applica e l'affidamento in subappalto ed in cottimo può essere autorizzato dall'ente o dalla stazione appaltante, fermo restando l'accertamento dei requisiti di cui all'art. 21, secondo comma della legge 13 settembre 1982, n. 646».

Note agli articoli da 14 a 18:

— Per il titolo del D.Lgs. n. 358/1992 v. nelle note all'art. 1.

Note all'art. 19:

— Per il titolo del D.Lgs. n. 358/1992 v. nelle note all'art. 1.

— Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, reca: «Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

— Il regolamento CEE - EURATOM del Consiglio del 3 giugno 1971, n. 1182/71, è pubblicato in G.U.C.E. n. L 124 dell'8 giugno 1971.

99A1036

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 12 febbraio 1999

Dollaro USA	1,1244
Yen giapponese	128,92
Dracma greca	321,90
Corona danese	7,4347
Corona svedese	8,9305
Sterlina	0,69170
Corona norvegese	8,6075
Corona ceca	37,860
Lira cipriota	0,58065
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	249,32
Zloty polacco	4,2302
Tallero sloveno	190,4383
Franco svizzero	1,5992
Dollaro canadese	1,6752
Dollaro australiano	1,7459
Dollaro neozelandese	2,0550
Rand sudafricano	6,8560

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è *1936,27.*

99A1157

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Disciplinare per la concessione di aiuti all'ammasso privato delle patate comuni da consumo prodotte in Italia nel 1998

Art. 1.

Al fine di ottimizzare l'immissione delle patate comuni da consumo sul mercato in funzione dell'effettiva domanda e per un opportuno sostegno dei prezzi sono concessi aiuti al magazzinaggio privato delle patate comuni da consumo, a favore dei produttori italiani che abbiano sottoscritto gli impegni di ammasso di cui al successivo art. 3 e li abbiano trasmessi all'A.I.M.A. entro il 28 febbraio 1999.

Le associazioni dei produttori richiedenti tale aiuto debbono sottoscrivere ed inoltrare le istanze all'A.I.M.A. entro il 28 febbraio 1999.

Art. 2.

Oggetto dell'aiuto sono esclusivamente le patate comuni da consumo di qualità sana leale e mercantile, avente per destinazione l'uso umano diretto, con esclusione della destinazione industriale nell'ambito dell'accordo interprofessionale e la vendita come patate da seme, prodotte in Italia nella campagna 1998; conservate in magazzini frigoriferi tecnologicamente attrezzati o comunque dotati di sistemi di circolazione forzata dell'aria, di controllo della temperatura e dell'ambiente onde garantire il mantenimento delle caratteristiche qualitative intrinseche del prodotto, fatta eccezione per quei magazzini ubicati in particolari zone, le cui condizioni climatiche consentono il mantenimento delle caratteristiche qualitative di cui sopra. La quantità di prodotto sarà ripartita per regione o provincia autonoma secondo i quantitativi che verranno stabiliti in accordo con le unioni nazionali, tenuto conto della reale possibilità di stoccaggio in magazzini aventi le caratteristiche di cui sopra e delle produzioni regionali.

Il compenso dell'aiuto all'ammasso privato delle patate comuni da consumo è stabilito per un importo massimo di lire 14/kg/mese e per un periodo massimo di quattro mesi.

Il contributo mensile definitivo verrà stabilito dall'A.I.M.A. al termine della presentazione delle domande, tenuto conto della quantità effettivamente ammassata, per cui i beneficiari dell'intervento dovranno presentare tutta la documentazione necessaria per l'erogazione del contributo, perentoriamente entro e non oltre il 10 giugno 1999, pena la decadenza del diritto all'aiuto previsto.

Qualora il contributo definitivo risulti inferiore a lire 14/kg/mese (riferito al prodotto frigoconservato) e l'A.I.M.A. risulti impossibilitata ad adeguare i fondi necessari, il contributo sara proporzionalmente ridotto.

Tale contributo si intende per prodotto frigoconservato, nel caso di prodotto conservato con ventilazione forzata o ammassato in zone con condizioni climatiche particolari, tali importi vanno ridotti del 20%.

Vengono inoltre rese obbligatorie le seguenti modalità di svincolo.

Al termine del secondo mese, l'A.I.M.A. sbloccherà automaticamente il 15% del prodotto inizialmente vincolato; una ulteriore quota del 35% verrà svincolata nelle stesse modalità al termine del terzo mese. Tali svincoli obbligatori si intendono per istanza e, l'ammassatore, a dette scadenze, dovrà individuare e comunicare all'A.I.M.A., a mezzo telefax, le partite o frazioni di esse che vengono tolte dall'ammasso.

Le singole associazioni di produttori di patate possono destinate prioritariamente il contributo alla costituzione di un fondo finalizzato al miglioramento e potenziamento delle strutture di stoccaggio con particolare riguardo all'introduzione di tecnologie innovative tendenti alla migliore conservazione del prodotto ed all'introduzione delle tecniche agronomiche e commerciali tendenti al suo miglioramento qualitativo.

Art. 3.

Beneficiari dell'intervento sono le associazioni dei produttori riconosciute per il prodotto commercializzato direttamente o nel rispetto di accordi interprofessionali sottoscritti a norma della legge n. 88 del 16 marzo 1988 e dalle cooperative o consorzi loro associati oppure le singole cooperative od i loro consorzi o singoli produttori, previa attestazione di cui al penultimo comma del presente articolo. I beneficiari che intendono ottenere l'aiuto al magazzinaggio debbono rivolgere all'A.I.M.A., previi gli accertamenti di cui al successivo art. 4, da parte del competente organismo regionale di controllo, apposita istanza entro il termine previsto nel precedente art. 1.

Al termine dell'impegno di ammasso, l'ammassatore è tenuto pena la decadenza dall'aiuto, a richiedere all'autorità regionale il controllo delle eventuali quantità di patate residue.

L'istanza deve contenere le seguenti indicazioni:

a) per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; per le persone giuridiche e gli enti associativi: denominazione, ragione sociale e sede della persona giuridica dell'ente associativo, nonché nome, cognome, luogo e data di nascita e qualifica del legale rappresentante;

b) ubicazione e capacità dei magazzini di deposito destinati all'ammasso; denominazione dei medesimi impianti; caratteristiche tecniche che li rendono idonei a garantire la buona conservazione del

prodotto; modalità seguita nelle operazioni di stoccaggio allo scopo di rendere identificabili i quantitativi immagazzinati ed agevolare il controllo degli stessi per la durata dell'ammasso;

c) precisazione del quantitativo di patate comuni da consumo costituenti oggetto dell'impegno di ammasso e campagna di produzione;

d) dichiarazione del richiedente che dette patate comuni da consumo sono di sua esclusiva proprietà o disponibilità dei propri associati;

e) dichiarazione di impegno di ammasso con indicazione della decorrenza;

f) data e sottoscrizione autenticata e/o autocertificata dell'istanza.

Il quantitativo minimo di patate da consumo oggetto dell'istanza ammonta, di norma, a 10.000 quintali.

Le associazioni dei produttori d'intesa con le regioni potranno definire le quantità minime ammassabili per ogni singolo magazzino di stoccaggio.

Ciascuna istanza deve riguardare patate da consumo prodotte in una sola regione o provincia autonoma, e regioni limitrofe.

L'istanza deve essere corredata da una attestazione redatta da associazioni dei produttori di patate riconcosciute ed operanti nella regione di appartenenza o di regioni limitrofe o dalle Unioni nazionali delle associazioni dei produttori di patate riconosciute, comprovante che il prodotto oggetto dell'istanza è la patata comune da consumo di qualità sana leale e mercantile, prodotta dal richiedente nella regione o provincia autonoma indicata in domanda, nella campagna 1998, e che il magazzino ove verrà lo stoccaggio ha le caratteristiche previste dal precedente art. 2.

L'esatta provenienza delle patate oggetto della domanda sarà accertata mediante idonea fattura diretta di acquisto del seme, oppure mediante idonea dichiarazione della cooperativa agricola che ha fornito il seme, tale documentazione dovrà essere conservata dal soggetto che ha redatto l'attestazione di cui al precedente comma del presente articolo, per essere esibita all'A.I.M.A. dietro specifica richiesta.

Art. 4.

L'organismo regionale di controllo che ha ricevuto l'istanza prevista al precedente art. 3, provvede, senza indugio, a verificare la corrispondenza di tutti i dati dichiarati nella domanda, accertando in particolare, le generalità e la qualità del dichiarante, l'ubicazione, l'idoneità e la capacità del magazzino di deposito, i quantitativi di patate comuni da consumo immagazzinate, la data di completamento delle operazioni di ammasso del prodotto oggetto della richiesta di aiuto e la campagna di produzione.

In caso di esito favorevole della verifica, l'organismo regionale di controllo redige, in calce all'istanza, un'apposita dichiarazione riguardante anche l'inizio di ammasso che deve riportare la firma del funzionario che ha eseguito il controllo, la data e il timbro dell'ufficio.

L'istanza di cui al precedente art. 3 deve essere redatta e presentata in quattro esemplari.

Dei quattro esemplari, uno resta all'organismo regionale di controllo, corredato da una copia dell'attestazione di cui al penultimo comma del precedente art. 3, uno viene restituito al richiedente, mentre l'originale e il secondo esemplare debbono essere trasmessi dal richiedente stesso all'A.I.M.A. nella sua sede di Roma, in via Palestro 81, Div. XIII, dallo stesso beneficiario, unitamente all'originale dell'attestazione di cui al penultimo comma del precedente art. 3.

Il rispetto del termine stabilito all'art. 1 è condizione preliminare ed inderogabile per la concessione dell'aiuto.

Art. 5.

L'impegno di ammasso inizia il primo giorno del mese successivo a quello del completamento delle operazioni di magazzinaggio e termina alla scadenza previste all'art. 2 e per la parte rimanente, allo scadere del quarto mese.

Allo scadere dell'anzidetto quarto mese termina in ogni caso la durata dell'impegno ed il prodotto si considera uscito dall'ammasso in pari data ed è svincolato dopo la constatazione della sua esistenza, verbalizzata dall'organismo regionale di controllo che ha redatto la dichiarazione di cui al secondo comma del precedente art. 4 e l'attestazione che lo stesso prodotto è di qualità sana leale e mercantile predisposta dal soggetto che ha redatto l'attestazione di cui al penultimo comma del precedente art. 3.

La regione dovrà accertare, sempre alla fine dei quattro mesi, e per singola istanza, la giacenza di prodotto, il quantitativo di prodotto svincolato e regolarmente fatturato, gli eventuali cali; la somma di questi quantitativi dovrà corrispondere al quantitativo iniziale ammassato.

L'ammassatore riprenderà la piena disponibiltà del prodotto stoccato per l'utilizzazione finale, successivamente alla compilazione e sottroscrizione delle attestazioni e dei verbali di cui al secondo comma del presente articolo.

Nei confronti del prodotto per il quale è appurata la non presenza delle caratteristiche di qualità sopraindicate non sarà corrisposto il relativo ammontare dell'aiuto da parte dell'A.I.M.A.

Per il prodotto oggetto dell'impegno, l'ammassatore può chiedere all'A.I.M.A., inviando copia della richiesta anche all'organismo regionale di controllo, di essere autorizzato a svincolare dall'ammasso l'intera partita sotto contratto, ovvero un frazione di essa.

Lo svincolo può riguardare solo il prodotto che sia stato in ammasso per un periodo minimo di due mesi.

Anteriormente alla scadenza del periodo minimo di due mesi, previsto al precedente comma, non può darsi corso allo svincolo od all'uscita dell'intero quantitativo di patate o frazioni di esso in ammasso, tuttavia, su richiesta motivata dell'ammassatore, l'A.I.M.A. può autorizzare l'uscita del prodotto, in tal caso l'ammassatore perde ogni diritto a percepire l'aiuto di cui all'impegno di magazzinaggio previsto dal primo comma del presente articolo.

Lo svincolo è autorizzato dall'A.I.M.A. mediante comunicazione inviata anche al predetto organismo regionale di controllo.

L'autorizzazione si intende comunque concessa, qualora l'A.I.MA., non abbia inviato, entro il termine di sette giorni dalla ricezione di richiesta di svincolo, alcuna comunicazione in merito.

Il periodo massimo di ammasso, stabilito in quattro mesi, è frazionato, al fine della determinazione dell'importo complessivo dell'aiuto da erogare, in tre periodi: il primo di due mesi, gli altri di un mese ciascuno. Per le patate comuni da consumo per le quali la richiesta data di svincolo cade nella seconda metà del mese, ai fini della concessione dell'aiuto, viene calcolato per intero il mese stesso, per le patate comuni da consumo per le quali la richiesta data di svincolo cade nella prima metà del mese, tale mese non viene calcolato ai fini della determinazione dell'aiuto da erogare.

Art. 6.

Durante il periodo di ammasso delle patate oggetto dell'impegno, l'ammassatore è tenuto a registrare nell'apposito registro vidimato, di cui all'ultimo trattino del secondo comma del successivo art. 7, da tenersi conservato presso il magazzino di ammasso, nonché in analogo registro conservato presso la propria sede amministrativa:

a) alla data di inizio dell'impegno, il carico delle quantità ammassate in magazzino;

b) alla data di ciascuna uscita (svincolo) dall'ammasso, lo scarico delle quantità uscite, indicando gli estremi della corrispondente autorizzazione rilasciata dall'A.I.M.A., ai sensi del precedente art. 5.

Prima dell'uscita del prodotto dall'ammasso, ai sensi del precedente art. 5, l'ammassatore non può mettere in vendita o vendere o altrimenti commercializzare o cedere, la partita, o frazione di essa, sotto impegno né sostituirla.

Durante il periodo di ammasso, l'ammassatore è tenuto a permettere in ogni momento, l'esecuzione dei controlli da parte dei funzionari dell'A.I.M.A., dei competenti organismi regionali, o di altri organi incaricati dall'A.I.M.A. stessa, dando all'uopo la propria collaborazione.

Art. 7.

L'importo dell'aiuto stabilito nel precedente art. 2, è corrisposto dall'A.I.M.A., dopo che sarà stato svincolato l'intero quantitativo di patate comuni da consumo costituente l'oggetto dell'impegno di

ammasso, ed è calcolato in base ai quantitativi effettivi e loro giacenze accertati secondo le modalità previste nel precedente art. 5 e nel presente articolo.

Per la corresponsione dell'aiuto l'ammassatore dovrà presentare all'A.I.M.A. un'apposita istanza alla quale dovranno essere allegati:

- per i produttori iscritti presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il relativo certificato di iscrizione non anteriore a sei mesi, attestante anche il pieno e libero esercizio dell'attività commerciale;
- certificazione antimafia richiesta nei tempi e nei modi previsti per legge a cura degli interessati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3 giugno 1998;
- per tutti i richiedenti, due copie del registro di carico e scarico della quantità di prodotto indicato in domanda. A tal fine il richiedente deve sottoporre a vidimazione del competente ufficio regionale un apposito registro di carico e scarico, riferito alle quantità di patate oggetto della richiesta di aiuto, nel quale dovranno essere registrati i movimenti di entrata e di uscita del prodotto, ai sensi del precedente art. 5;
- attestazione che il prodotto giacente, alla fine del quarto mese, è di qualità sana leale e mercantile, predisposta dal soggetto che ha redatto l'attestazione di cui al penultimo comma del precedente art. 3;
- verbale di constatazione dell'esistenza del prodotto, di accertamento del quantitativo svincolato ed eventuali cali da parte dell'organismo regionale;
- elenco delle fatture di vendita, verificato e vidimato dall'organismo regionale di controllo.

La dimostrazione dei quantitativi usciti dall'ammasso a seguito delle autorizzazioni dell'A.I.M.A., sarà fornita dall'ammassatore esclusivamente tramite fatture di vendita per destinazione uso umano diretto, in originale o in copia, del prodotto in questione. L'elenco delle fatture anzidette, verificato e vidimato dall'organo regionale di controllo, viene trasmesso all'A.I.M.A. mentre le copie delle fatture devono essere conservate presso l'ammassatore per essere esibite su richiesta dell'A.I.M.A. stessa.

Copia dell'istanza di richiesta di pagamento inviata all'A.I.M.A., deve essere presentata anche al competente organismo regionale di controllo da parte dell'istante.

Art. 8.

Salvo casi di forza maggiore, se l'ammassatore non adempie le obbligazioni che gli incombono in virtù dell'impegno di ammasso e del presente atto, l'aiuto non è corrisposto.

In caso di inadempimento per causa di forza maggiore, l'ammassatore è obbligato a darne immediata comunicazione all'A.I.M.A., che determina le misure necessarie in relazione alle circostanze giustificative addotte dall'ammassatore.

Art. 9.

Alle unioni nazionali delle associazioni di produttori di patate, nel quadro delle competenze loro attribuite e in riferimento a questo provvedimento vengono demandati i seguenti compiti:

promozione e diffusione presso le associate e le regioni interessate del provvedimento;

applicazione delle norme contenute nel provvedimento stesso;

verifica, in accordo con l'A.I.M.A., e al termine della presentazione delle istanze, delle quantità complessive effettivamente ammassate ed eventuali revisioni degli obiettivi nazionali e di ripartizione regionale;

controllo preventivo sulla documentazione da presentare all'A.I.M.A.

Per tali compiti l'A.I.M.A. riconoscerà alle unioni un contributo di lire 4/kg. per attività di assistenza prestata, esclusivamente, nei confronti dei propri associati.

99A1037

CONSIGLIO NOTARILE DI MATERA

Revoca di misura cautelare di inabilitazione di notaio

Il presidente f.f. rende noto che, con provvedimento del giudice per le indagini preliminari in data 14 gennaio 1999, proc. n. 1950/95 r.g.n. r. - proc. n. 678/96 r.g.i.p., è stato disposto:

«A parziale riforma del proprio provvedimento in data 30 dicembre 1998, che il dott. Disabato Angelo Raffaele, nato a Montescaglioso il 29 maggio 1940, sia inabilitato a tempo indeterminato al solo svolgimento delle funzioni pubbliche provenienti dalla gestione della cassa cambiali, con facoltà di continuare a svolgere la propria attività professionale quanto al resto».

99A1118

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Direzione Marketing e Commerciale · Piazza G. Verdi, 10 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	· annuale	L. 508.000
	· semestrale	L. 289.000
Tipo A1	- Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
	· annuale	L. 416.000
	· semestrale	L. 231.000
Tipo A2	- Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
	· annuale	L. 115.500
	· semestrale	L. 69.000
Tipo B	- Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	annuale	L. 107.000
	semestrale	L. 70.000
Tipo C	- Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	annuale	L. 273.000
	semestrale	L. 150.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	· annuale	L. 106.000
	· semestrale	L. 68.000
Tipo E	- Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	· annuale	L. 267.000
	· semestrale	L. 145.000
Tipo F	- *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari *contenenti i provvedimenti legislativi e non* legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
	· annuale	L. 1.097.000
	· semestrale	L. 593.000
Tipo F1	- Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
	annuale	L. 982.000
	semestrale	L. 520.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale · *parte prima* ·· *prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — *Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.*

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 474.000
Abbonamento semestrale	L. 283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035